Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 7 gennaio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1975, n. **722.**

Rinnovo del contributo a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) per il quadriennio 1975-78.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo di lire 100 milioni annui a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) di cui alla legge 23 dicembre 1972, n. 908, è rinnovato per il quadriennio 1975-78.

Art. 2.

L'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvederà a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'associazione.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente sarà effettuato il versamento all'AICCE della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere, derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 9 dicembre 1975, n. **723**.

Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 143 - *Nazionalità dei proprietari di navi italiane.* — Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;

c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'Amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria.

Agli effetti della lettera *c*) del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonché la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.

Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunità economica europea ».

« Art. 158 - *Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati.* — Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.

La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la eccedenza si è verificata.

Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza ».

« Art. 159 - *Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati.* — Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone, enti o società, che non si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 143, venga a superare i diciotto carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.

I Ministri per la marina mercantile e per i trasporti provvedono, secondo le rispettive competenze, a norma del terzo comma dell'articolo 157.

Se l'autorizzazione è data, l'autorità che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l'autorizzazione è negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati, o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1975

LEONE

MORO — REALE — GIOIA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 10 dicembre 1975, n. **724**.

Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'importazione nel territorio della Repubblica di tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) di provenienza

dai Paesi delle Comunità economiche europee, destinati ad essere introdotti in depositi di distribuzione all'ingrosso, diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

L'importazione può essere effettuata soltanto per prodotti che siano stati preventivamente inseriti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, nelle tabelle di cui al successivo articolo 2. Non possono essere importati tabacchi in condizionamenti diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

L'istituzione dei depositi di cui al primo comma è soggetta ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i criteri e le modalità per l'autorizzazione alla istituzione dei depositi, le modalità da osservare per la circolazione dei prodotti importati, nonché le forme di controllo da eseguire sui depositi e sulla circolazione dei prodotti medesimi, con particolare riguardo all'accertamento della legittimità della provenienza e destinazione di essi.

La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati ai sensi del presente articolo deve essere effettuata con i sistemi di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le tabelle allegato *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite con quelle annesse alla presente legge.

Art. 3.

Per i tabacchi lavorati importati ai sensi del precedente articolo 1 è dovuta una sovrimposta di confine pari all'imposta di consumo di cui alle tabelle annesse alla presente legge, salvo quant'altro eventualmente dovuto a titolo di diritti di confine.

In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'imposta sul valore aggiunto per le importazioni e le cessioni fino al commercio al minuto dei tabacchi di cui al precedente comma è dovuta dagli importatori, sulla base del prezzo di vendita, con le modalità e nei termini da determinare con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4.

La sovrimposta di confine sui tabacchi lavorati importati ai sensi dell'articolo 1 è assolta mediante l'applicazione sui singoli condizionamenti di appositi contrassegni di Stato.

I contrassegni sono acquistati dagli importatori presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato ed il valore di essi deve essere pagato al momento della consegna, ovvero, previa prestazione di idonee garanzie, entro trenta giorni dalla consegna stessa.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati il prezzo di fornitura e le caratteristiche dei contrassegni in relazione ai diversi tipi di tabacchi lavorati, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi stessi, nonché le modalità della distribuzione dei contrassegni agli importatori e le garanzie che devono essere prestate per il pagamento differito del loro valore.

Art. 5.

La facoltà di prescindere dall'eseguire la visita od il riscontro di merci formanti oggetto di operazioni doganali, prevista rispettivamente dagli articoli 59, terzo comma, e 21, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, non può essere esercitata quando la relativa dichiarazione o bolletta doganale riguardi in tutto o in parte tabacchi lavorati importati ai sensi dell'articolo 1. Resta tuttavia salva in tali casi la possibilità di procedere a visita o riscontro parziale.

Per le operazioni doganali concernenti tabacchi lavorati non sono applicabili le procedure semplificate di accertamento di cui agli articoli da 232 a 237 del predetto testo unico.

Art. 6.

In relazione alle esigenze di ordine finanziario derivanti dai rapporti contrattuali sorgenti dall'importazione dei tabacchi lavorati esteri effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 825, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni, di carattere compensativo, al bilancio dell'Azienda dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1976 e seguenti.

Art. 7.

L'articolo 341 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente le disposizioni di questo titolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, limitatamente alle violazioni accertate fuori degli spazi doganali ».

In deroga alla norma dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del presente articolo si applicano, se più favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Art. 8.

Sono abrogati l'articolo 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1951, n. 27 e l'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA ALLEGATO A.

TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2.463	1.374,29	762,71	400	5.000
2.984	1.620,75	915,25	480	6.000
3.482	1.890,20	1.067,80	560	7.000
3.979	2.160,66	1.220,34	640	8.000
4.477	2.430,12	1.372,88	720	9.000
4.974	2.700,58	1.525,42	800	10.000
5.472	2.970,03	1.677,97	880	11.000
5.969	3.240,49	1.830,51	960	12.000
6.466	3.510,95	1.983,05	1.040	13.000
6.964	3.780,41	2.135,59	1.120	14.000
7.461	4.050,86	2.288,14	1.200	15.000
7.959	4.320,32	2.440,68	1.280	16.000
8.456	4.590,78	2.593,22	1.360	17.000
8.954	4.860,24	2.745,76	1.440	18.000
9.451	5.130,70	2.898,30	1.520	19.000
9.949	5.400,15	3.050,85	1.600	20.000
10.944	5.940,07	3.355,93	1.760	22.000
11.938	6.480,98	3.661,02	1.920	24.000
12.933	7.020,90	3.966,10	2.080	26.000
13.928	7.560,81	4.271,19	2.240	28.000
14.923	8.100,73	4.576,27	2.400	30.000
15.918	8.640,65	4.881,35	2.560	32.000
16.913	9.180,56	5.186,44	2.720	34.000
17.908	9.720,48	5.491,52	2.880	36.000
18.903	10.260,39	5.796,61	3.040	38.000
19.898	10.800,31	6.101,69	3.200	40.000
20.893	11.340,22	6.406,78	3.360	42.000
21.888	11.880,14	6.711,86	3.520	44.000
22.883	12.420,05	7.016,95	3.680	46.000
23.877	12.960,97	7.322,03	3.840	48.000
24.872	13.500,88	7.627,12	4.000	50.000
29.847	16.200,46	9.152,54	4.800	60.000
34.822	18.900,04	10.677,96	5.600	70.000
39.796	21.600,61	12.203,39	6.400	80.000
44.771	24.300,19	13.728,81	7.200	90.000
49.745	27.000,77	15.254,23	8.000	100.000

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

TABELLA ALLEGATO *B*

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
730	2.339,83	610,17	320	4.000
763	2.498,70	648,30	340	4.250
806	2.647,56	686,44	360	4.500
849	2.796,42	724,58	380	4.750
893	2.944,29	762,71	400	5.000
1.026	3.003,15	800,85	420	5.250
1.069	3.152,02	838,98	440	5.500
1.122	3.290,88	877,12	460	5.750
1.165	3.439,75	915,25	480	6.000
1.208	3.588,61	953,39	500	6.250
1.251	3.737,47	991,53	520	6.500
1.294	3.886,34	1.029,66	540	6.750
1.348	4.024,20	1.067,80	560	7.000
1.391	4.173,07	1.105,93	580	7.250
1.434	4.321,93	1.144,07	600	7.500
1.477	4.470,80	1.182,20	620	7.750
1.520	4.619,66	1.220,34	640	8.000
1.573	4.758,53	1.258,47	660	8.250
1.616	4.907,39	1.296,61	680	8.500
1.759	4.956,25	1.334,75	700	8.750
1.873	5.034,12	1.372,88	720	9.000
1.926	5.172,98	1.411,02	740	9.250
1.969	5.321,85	1.449,15	760	9.500
2.022	5.460,71	1.487,29	780	9.750
2.075	5.599,58	1.525,42	800	10.000
2.118	5.748,44	1.563,56	820	10.250
2.171	5.887,31	1.601,69	840	10.500
2.224	6.026,17	1.639,83	860	10.750
2.268	6.174,03	1.677,97	880	11.000
2.321	6.312,90	1.716,10	900	11.250
2.374	6.451,76	1.754,24	920	11.500
2.417	6.600,63	1.792,37	940	11.750
2.470	6.739,49	1.830,51	960	12.000
2.523	6.878,36	1.868,64	980	12.250
2.576	7.017,22	1.906,78	1.000	12.500
2.619	7.166,09	1.944,91	1.020	12.750

Segue: TABELLA ALLEGATO *B*

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2.673	7.303,95	1.983,05	1.040	13.000
2.726	7.442,81	2.021,19	1.060	13.250
2.779	7.581,68	2.059,32	1.080	13.500
2.832	7.720,54	2.097,46	1.100	13.750
2.885	7.859,41	2.135,59	1.120	14.000
2.938	7.998,27	2.173,73	1.140	14.250
2.991	8.137,14	2.211,86	1.160	14.500
3.044	8.276,00	2.250,00	1.180	14.750
3.098	8.413,86	2.288,14	1.200	15.000
3.151	8.552,73	2.326,27	1.220	15.250
3.204	8.691,59	2.364,41	1.240	15.500
3.257	8.830,46	2.402,54	1.260	15.750
3.310	8.969,32	2.440,68	1.280	16.000
3.363	9.108,19	2.478,81	1.300	16.250
3.416	9.247,05	2.516,95	1.320	16.500
3.469	9.385,92	2.555,08	1.340	16.750
3.523	9.523,78	2.593,22	1.360	17.000
3.576	9.662,64	2.631,36	1.380	17.250
3.629	9.801,51	2.669,49	1.400	17.500
3.682	9.940,37	2.707,63	1.420	17.750
3.735	10.079,24	2.745,76	1.440	18.000
3.788	10.218,10	2.783,90	1.460	18.250
3.841	10.356,97	2.822,03	1.480	18.500
3.894	10.495,83	2.860,17	1.500	18.750
3.948	10.633,70	2.898,30	1.520	19.000
4.001	10.772,56	2.936,44	1.540	19.250
4.054	10.911,42	2.974,58	1.560	19.500
4.107	11.050,29	3.012,71	1.580	19.750
4.160	11.189,15	3.050,85	1.600	20.000
4.213	11.328,02	3.088,98	1.620	20.250
4.266	11.466,88	3.127,12	1.640	20.500
4.319	11.605,75	3.165,25	1.660	20.750
4.373	11.743,61	3.203,39	1.680	21.000
4.426	11.882,48	3.241,52	1.700	21.250
4.479	12.021,34	3.279,66	1.720	21.500
4.532	12.160,20	3.317,80	1.740	21.750

Segue: TABELLA ALLEGATO *B*

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
4.585	12.299,07	3.355,93	1.760	22.000
4.638	12.437,93	3.394,07	1.780	22.250
4.691	12.576,80	3.432,20	1.800	22.500
4.744	12.715,66	3.470,34	1.820	22.750
4.798	12.853,53	3.508,47	1.840	23.000
4.851	12.992,39	3.546,61	1.860	23.250
4.904	13.131,26	3.584,74	1.880	23.500
4.957	13.270,12	3.622,88	1.900	23.750
5.010	13.408,98	3.661,02	1.920	24.000
5.063	13.547,85	3.699,15	1.940	24.250
5.116	13.686,71	3.737,29	1.960	24.500
5.169	13.825,58	3.775,42	1.980	24.750
5.223	13.963,44	3.813,56	2.000	25.000
5.287	14.091,31	3.851,69	2.020	25.250
5.340	14.230,17	3.889,83	2.040	25.500
5.392	14.370,03	3.927,97	2.060	25.750
5.444	14.509,90	3.966,10	2.080	26.000
5.497	14.648,76	4.004,24	2.100	26.250
5.549	14.788,63	4.042,37	2.120	26.500
5.601	14.928,49	4.080,51	2.140	26.750
5.654	15.067,36	4.118,64	2.160	27.000
5.706	15.207,22	4.156,78	2.180	27.250
5.759	15.346,09	4.194,91	2.200	27.500
5.811	15.485,95	4.233,05	2.220	27.750
5.863	15.625,81	4.271,19	2.240	28.000
5.916	15.764,68	4.309,32	2.260	28.250
5.968	15.904,54	4.347,46	2.280	28.500
6.020	16.044,41	4.385,59	2.300	28.750
6.073	16.183,27	4.423,73	2.320	29.000
6.125	16.323,14	4.461,86	2.340	29.250
6.178	16.462,00	4.500,00	2.360	29.500
6.230	16.601,87	4.538,13	2.380	29.750
6.282	16.741,73	4.576,27	2.400	30.000
6.806	18.136,37	4.957,63	2.600	32.500
7.330	19.531,02	5.338,98	2.800	35.000
7.853	20.926,66	5.720,34	3.000	37.500

Segue: TABELLA ALLEGATO *B*

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
8.377	22.321,31	6.101,69	3.200	40.000
8.900	23.716,95	6.483,05	3.400	42.500
9.424	25.111,59	6.864,41	3.600	45.000
9.948	26.506,24	7.245,76	3.800	47.500
10.471	27.901,88	7.627,12	4.000	50.000
10.995	29.296,53	8.008,47	4.200	52.500
11.519	30.691,17	8.389,83	4.400	55.000
12.042	32.086,82	8.771,18	4.600	57.500
12.566	33.481,46	9.152,54	4.800	60.000
13.090	34.876,10	9.533,90	5.000	62.500
13.613	36.271,75	9.915,25	5.200	65.000
14.137	37.666,39	10.296,61	5.400	67.500
14.661	39.061,04	10.677,96	5.600	70.000
15.184	40.456,68	11.059,32	5.800	72.500
15.708	41.851,32	11.440,68	6.000	75.000
16.231	43.246,97	11.822,03	6.200	77.500
16.755	44.641,61	12.203,39	6.400	80.000
17.279	46.036,26	12.584,74	6.600	82.500
17.802	47.431,90	12.966,10	6.800	85.000
18.326	48.826,55	13.347,45	7.000	87.500
18.850	50.221,19	13.728,81	7.200	90.000
19.373	51.616,83	14.110,17	7.400	92.500
19.897	53.011,48	14.491,52	7.600	95.000
20.421	54.406,12	14.872,88	7.800	97.500
20.944	55.801,77	15.254,23	8.000	100.000

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

TABELLA ALLEGATO *C*

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
		COMUNI		
4.990	1.149,66	1.220,34	640	8.000
5.173	1.734,12	1.372,88	720	9.000
5.355	2.319,58	1.525,42	800	10.000
5.528	2.914,03	1.677,97	880	11.000
5.710	3.499,49	1.830,51	960	12.000
6.063	3.913,95	1.983,05	1.040	13.000
6.555	4.189,41	2.135,59	1.120	14.000
7.098	4.413,86	2.288,14	1.200	15.000
7.640	4.639,32	2.440,68	1.280	16.000
8.233	4.813,78	2.593,22	1.360	17.000
8.825	4.989,24	2.745,76	1.440	18.000
9.418	5.163,70	2.898,30	1.520	19.000
10.010	5.339,15	3.050,85	1.600	20.000
10.603	5.513,61	3.203,39	1.680	21.000
11.195	5.689,07	3.355,93	1.760	22.000
11.788	5.863,53	3.508,47	1.840	23.000
12.380	6.038,98	3.661,02	1.920	24.000
12.973	6.213,44	3.813,56	2.000	25.000
13.712	6.241,90	3.966,10	2.080	26.000
14.240	6.481,36	4.118,64	2.160	27.000
14.767	6.721,81	4.271,19	2.240	28.000
15.295	6.961,27	4.423,73	2.320	29.000
15.822	7.201,73	4.576,27	2.400	30.000
16.877	7.681,65	4.881,35	2.560	32.000
17.932	8.161,56	5.186,44	2.720	34.000
18.987	8.641,48	5.491,52	2.880	36.000
20.042	9.121,39	5.796,61	3.040	38.000
21.097	9.601,31	6.101,69	3.200	40.000
22.152	10.081,22	6.406,78	3.360	42.000
23.207	10.561,14	6.711,86	3.520	44.000
24.262	11.041,05	7.016,95	3.680	46.000
25.316	11.521,97	7.322,03	3.840	48.000
26.371	12.001,88	7.627,12	4.000	50.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
27.426	12.481,80	7.932,20	4.160	52.000
28.481	12.961,71	8.237,29	4.320	54.000
29.536	13.441,63	8.542,37	4.480	56.000
30.591	13.921,54	8.847,46	4.640	58.000
31.646	14.401,46	9.152,54	4.800	60.000
32.701	14.881,38	9.457,62	4.960	62.000
33.756	15.361,29	9.762,71	5.120	64.000
34.811	15.841,21	10.067,79	5.280	66.000
35.866	16.321,12	10.372,88	5.440	68.000
36.921	16.801,04	10.677,96	5.600	70.000
37.975	17.281,95	10.983,05	5.760	72.000
39.030	17.761,87	11.288,13	5.920	74.000
40.085	18.241,78	11.593,22	6.080	76.000
41.140	18.721,70	11.898,30	6.240	78.000
42.195	19.201,61	12.203,39	6.400	80.000
43.250	19.681,53	12.508,47	6.560	82.000
44.305	20.161,44	12.813,56	6.720	84.000
45.360	20.641,36	13.118,64	6.880	86.000
46.415	21.121,27	13.423,73	7.040	88.000
47.470	21.601,19	13.728,81	7.200	90.000
52.744	24.001,77	15.254,23	8.000	100.000

ALTRI

2.905	4.769,58	1.525,42	800	10.000
3.178	5.264,03	1.677,97	880	11.000
3.450	5.759,49	1.830,51	960	12.000
3.733	6.243,95	1.983,05	1.040	13.000
4.005	6.739,41	2.135,59	1.120	14.000
4.278	7.233,86	2.288,14	1.200	15.000
4.550	7.729,32	2.440,68	1.280	16.000
4.823	8.223,78	2.593,22	1.360	17.000
5.105	8.709,24	2.745,76	1.440	18.000
5.378	9.203,70	2.898,30	1.520	19.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
5.650	9.699,15	3.050,85	1.600	20.000
5.923	10.193,61	3.203,39	1.680	21.000
6.195	10.689,07	3.355,93	1.760	22.000
6.478	11.173,53	3.508,47	1.840	23.000
6.750	11.668,98	3.661,02	1.920	24.000
7.023	12.163,44	3.813,56	2.000	25.000
7.295	12.658,90	3.966,10	2.080	26.000
7.568	13.153,36	4.118,64	2.160	27.000
7.850	13.638,81	4.271,19	2.240	28.000
8.123	14.133,27	4.423,73	2.320	29.000
8.395	14.628,73	4.576,27	2.400	30.000
8.668	15.123,19	4.728,81	2.480	31.000
8.940	15.618,65	4.881,35	2.560	32.000
9.223	16.103,10	5.033,90	2.640	33.000
9.495	16.598,56	5.186,44	2.720	34.000
9.768	17.093,02	5.338,98	2.800	35.000
10.040	17.588,48	5.491,52	2.880	36.000
10.313	18.082,93	5.644,07	2.960	37.000
10.595	18.568,39	5.796,61	3.040	38.000
10.868	19.062,85	5.949,15	3.120	39.000
11.140	19.558,31	6.101,69	3.200	40.000
11.413	20.052,76	6.254,24	3.280	41.000
11.685	20.548,22	6.406,78	3.360	42.000
11.968	21.032,68	6.559,32	3.440	43.000
12.240	21.528,14	6.711,86	3.520	44.000
12.513	22.022,59	6.864,41	3.600	45.000
12.785	22.518,05	7.016,95	3.680	46.000
13.058	23.012,51	7.169,49	3.760	47.000
13.340	23.497,97	7.322,03	3.840	48.000
13.613	23.992,43	7.474,57	3.920	49.000
13.885	24.487,88	7.627,12	4.000	50.000
14.158	24.982,34	7.779,66	4.080	51.000
14.430	25.477,80	7.932,20	4.160	52.000
14.713	25.962,26	8.084,74	4.240	53.000
14.985	26.457,71	8.237,29	4.320	54.000

Segue: TABELLA ALLEGATO C

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
15.258	26.952,17	8.389,83	4.400	55.000
15.530	27.447,63	8.542,37	4.480	56.000
15.803	27.942,09	8.694,91	4.560	57.000
16.085	28.427,54	8.847,46	4.640	58.000
16.358	28.922,00	9.000,00	4.720	59.000
16.630	29.417,46	9.152,54	4.800	60.000
16.903	29.911,92	9.305,08	4.880	61.000
17.175	30.407,38	9.457,62	4.960	62.000
17.458	30.891,83	9.610,17	5.040	63.000
17.730	31.387,29	9.762,71	5.120	64.000
18.003	31.881,75	9.915,25	5.200	65.000
18.275	32.377,21	10.067,79	5.280	66.000
18.548	32.871,66	10.220,34	5.360	67.000
18.830	33.357,12	10.372,88	5.440	68.000
19.103	33.851,58	10.525,42	5.520	69.000
19.375	34.347,04	10.677,96	5.600	70.000
19.648	34.841,49	10.830,51	5.680	71.000
19.920	35.336,95	10.983,05	5.760	72.000
20.203	35.821,41	11.135,59	5.840	73.000
20.475	36.316,87	11.288,13	5.920	74.000
20.748	36.811,32	11.440,68	6.000	75.000
21.020	37.306,78	11.593,22	6.080	76.000
21.293	37.801,24	11.745,76	6.160	77.000
21.575	38.286,70	11.898,30	6.240	78.000
21.848	38.781,16	12.050,84	6.320	79.000
22.120	39.276,61	12.203,39	6.400	80.000
22.393	39.771,07	12.355,93	6.480	81.000
22.665	40.266,53	12.508,47	6.560	82.000
22.948	40.750,99	12.661,01	6.640	83.000
23.220	41.246,44	12.813,56	6.720	84.000
23.493	41.740,90	12.966,10	6.800	85.000
23.765	42.236,36	13.118,64	6.880	86.000
24.038	42.730,82	13.271,18	6.960	87.000
24.320	43.216,27	13.423,73	7.040	88.000
24.593	43.710,73	13.576,27	7.120	89.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
24.865	44.206,19	13.728,81	7.200	90.000
25.138	44.700,65	13.881,35	7.280	91.000
25.410	45.196,11	14.033,89	7.360	92.000
25.693	45.680,56	14.186,44	7.440	93.000
25.965	46.176,02	14.338,98	7.520	94.000
26.238	46.670,48	14.491,52	7.600	95.000
26.510	47.165,94	14.644,06	7.680	96.000
26.783	47.660,39	14.796,61	7.760	97.000
27.065	48.145,85	14.949,15	7.840	98.000
27.338	48.640,31	15.101,69	7.920	99.000
27.610	49.135,77	15.254,23	8.000	100.000
27.883	49.630,22	15.406,78	8.080	101.000
28.155	50.125,68	15.559,32	8.160	102.000
28.438	50.610,14	15.711,86	8.240	103.000
28.710	51.105,60	15.864,40	8.320	104.000
28.983	51.600,05	16.016,95	8.400	105.000
29.255	52.095,51	16.169,49	8.480	106.000
29.528	52.589,97	16.322,03	8.560	107.000
29.810	53.075,43	16.474,57	8.640	108.000
30.083	53.569,89	16.627,11	8.720	109.000
30.355	54.065,34	16.779,66	8.800	110.000
30.628	54.559,80	16.932,20	8.880	111.000
30.900	55.055,26	17.084,74	8.960	112.000
31.183	55.539,72	17.237,28	9.040	113.000
31.455	56.035,17	17.389,83	9.120	114.000
31.728	56.529,63	17.542,37	9.200	115.000
32.000	57.025,09	17.694,91	9.280	116.000
32.273	57.519,55	17.847,45	9.360	117.000
32.555	58.005,00	18.000,00	9.440	118.000
32.828	58.499,46	18.152,54	9.520	119.000
33.100	58.994,92	18.305,08	9.600	120.000
33.373	59.489,38	18.457,62	9.680	121.000
33.645	59.984,84	18.610,16	9.760	122.000
33.928	60.469,29	18.762,71	9.840	123.000
34.200	60.964,75	18.915,25	9.920	124.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
34.473	61.459,21	19.067,79	10.000	125.000
34.745	61.954,67	19.220,33	10.080	126.000
35.018	62.449,12	19.372,88	10.160	127.000
35.300	62.934,58	19.525,42	10.240	128.000
35.573	63.429,04	19.677,96	10.320	129.000
35.785	63.984,50	19.830,50	10.400	130.000
38.843	68.601,07	21.355,93	11.200	140.000
41.617	73.501,65	22.881,35	12.000	150.000
44.392	78.401,23	24.406,77	12.800	160.000
47.166	83.301,80	25.932,20	13.600	170.000
49.941	88.201,38	27.457,62	14.400	180.000
52.715	93.101,96	28.983,04	15.200	190.000
55.490	98.001,53	30.508,47	16.000	200.000
58.265	102.901,11	32.033,89	16.800	210.000
61.039	107.801,69	33.559,31	17.600	220.000
63.814	112.701,26	35.084,74	18.400	230.000
66.588	117.601,84	36.610,16	19.200	240.000
69.363	122.501,42	38.135,58	20.000	250.000
72.138	127.400,99	39.661,01	20.800	260.000
74.912	132.301,57	41.186,43	21.600	270.000
77.687	137.201,15	42.711,85	22.400	280.000
80.461	142.101,72	44.237,28	23.200	290.000
83.236	147.001,30	45.762,70	24.000	300.000
86.010	151.901,88	47.288,12	24.800	310.000
88.785	156.801,45	48.813,55	25.600	320.000
91.560	161.701,03	50.338,97	26.400	330.000
94.334	166.601,61	51.864,39	27.200	340.000
97.109	171.501,18	53.389,82	28.000	350.000
99.883	176.401,76	54.915,24	28.800	360.000
102.658	181.301,34	56.440,66	29.600	370.000
105.432	186.201,91	57.966,09	30.400	380.000
108.207	191.101,49	59.491,51	31.200	390.000
110.982	196.001,07	61.016,93	32.000	400.000
113.756	200.901,64	62.542,36	32.800	410.000
116.531	205.801,22	64.067,78	33.600	420.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
119.305	210.701,80	65.593,20	34.400	430.000
122.080	215.601,37	67.118,63	35.200	440.000
124.854	220.501,95	68.644,05	36.000	450.000
127.629	225.401,53	70.169,47	36.800	460.000
130.404	230.301,10	71.694,90	37.600	470.000
133.178	235.201,68	73.220,32	38.400	480.000
135.953	240.101,26	74.745,74	39.200	490.000
138.727	245.001,83	76.271,17	40.000	500.000
152.600	269.501,72	83.898,28	44.000	550.000

(*a*) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati integralmente con tabacco naturale.

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari e 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

TABELLA ALLEGATO *D*

SIGARETTI (*b*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
		COMUNI		
4.990	1.149,66	1.220,34	640	8.000
5.173	1.734,12	1.372,88	720	9.000
5.355	2.319,58	1.525,42	800	10.000
5.528	2.914,03	1.677,97	880	11.000
5.710	3.499,49	1.830,51	960	12.000
6.063	3.913,95	1.983,05	1.040	13.000
6.555	4.189,41	2.135,59	1.120	14.000
7.098	4.413,86	2.288,14	1.200	15.000
7.640	4.639,32	2.440,68	1.280	16.000
8.233	4.813,78	2.593,22	1.360	17.000
8.825	4.989,24	2.745,76	1.440	18.000
9.418	5.163,70	2.898,30	1.520	19.000
10.010	5.339,15	3.050,85	1.600	20.000
10.603	5.513,61	3.203,39	1.680	21.000
11.195	5.689,07	3.355,93	1.760	22.000
11.788	5.863,53	3.508,47	1.840	23.000
12.380	6.038,98	3.661,02	1.920	24.000
12.973	6.213,44	3.813,56	2.000	25.000
13.712	6.241,90	3.966,10	2.080	26.000
14.240	6.481,36	4.118,64	2.160	27.000
14.767	6.721,81	4.271,19	2.240	28.000
15.295	6.961,27	4.423,73	2.320	29.000
15.822	7.201,73	4.576,27	2.400	30.000
16.877	7.681,65	4.881,35	2.560	32.000
17.932	8.161,56	5.186,44	2.720	34.000
18.987	8.641,48	5.491,52	2.880	36.000
20.042	9.121,39	5.796,61	3.040	38.000
21.097	9.601,31	6.101,69	3.200	40.000
22.152	10.081,22	6.406,78	3.360	42.000
23.207	10.561,14	6.711,86	3.520	44.000
24.262	11.041,05	7.016,95	3.680	46.000
25.316	11.521,97	7.322,03	3.840	48.000
26.371	12.001,88	7.627,12	4.000	50.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *D*

SIGARETTI (*b*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
27.426	12.481,80	7.932,20	4.160	52.000
28.481	12.961,71	8.237,29	4.320	54.000
29.536	13.441,63	8.542,37	4.480	56.000
30.591	13.921,54	8.847,46	4.640	58.000
31.646	14.401,46	9.152,54	4.800	60.000
32.701	14.881,38	9.457,62	4.960	62.000
33.756	15.361,29	9.762,71	5.120	64.000
34.811	15.841,21	10.067,79	5.280	66.000
35.866	16.321,12	10.372,88	5.440	68.000
36.921	16.801,04	10.677,96	5.600	70.000
37.975	17.281,95	10.983,05	5.760	72.000
39.030	17.761,87	11.288,13	5.920	74.000
40.085	18.241,78	11.593,22	6.080	76.000
41.140	18.721,70	11.898,30	6.240	78.000
42.195	19.201,61	12.203,39	6.400	80.000
43.250	19.681,53	12.508,47	6.560	82.000
44.305	20.161,44	12.813,56	6.720	84.000
45.360	20.641,36	13.118,64	6.880	86.000
46.415	21.121,27	13.423,73	7.040	88.000
47.470	21.601,19	13.728,81	7.200	90.000
52.744	24.001,77	15.254,23	8.000	100.000
		ALTRI		
2.350	3.789,66	1.220,34	640	8.000
2.945	4.729,58	1.525,42	800	10.000
3.520	5.689,49	1.830,51	960	12.000
4.075	6.669,41	2.135,59	1.120	14.000
4.610	7.669,32	2.440,68	1.280	16.000
5.125	8.689,24	2.745,76	1.440	18.000
5.620	9.729,15	3.050,85	1.600	20.000
6.095	10.789,07	3.355,93	1.760	22.000
6.550	11.868,98	3.661,02	1.920	24.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *D*

SIGARETTI (*b*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
7.108	12.845,90	3.966,10	2.080	26.000
7.655	13.833,81	4.271,19	2.240	28.000
8.749	15.809,65	4.881,35	2.560	32.000
9.843	17.785,48	5.491,52	2.880	36.000
10.937	19.761,31	6.101,69	3.200	40.000
12.031	21.737,14	6.711,86	3.520	44.000
13.124	23.713,97	7.322,03	3.840	48.000
14.218	25.689,80	7.932,20	4.160	52.000
15.312	27.665,63	8.542,37	4.480	56.000
16.406	29.641,46	9.152,54	4.800	60.000
17.500	31.617,29	9.762,71	5.120	64.000
18.594	33.593,12	10.372,88	5.440	68.000
19.687	35.569,95	10.983,05	5.760	72.000
20.781	37.545,78	11.593,22	6.080	76.000
21.875	39.521,61	12.203,39	6.400	80.000
22.969	41.497,44	12.813,56	6.720	84.000
24.063	43.473,27	13.423,73	7.040	88.000
25.157	45.449,11	14.033,89	7.360	92.000
26.250	47.425,94	14.644,06	7.680	96.000
27.344	49.401,77	15.254,23	8.000	100.000
28.438	51.377,60	15.864,40	8.320	104.000
29.532	53.353,43	16.474,57	8.640	108.000
30.626	55.329,26	17.084,74	8.960	112.000
31.720	57.305,09	17.694,91	9.280	116.000
32.813	59.281.92	18.305,08	9.600	120.000
38.283	69.161,07	21.355,93	11.200	140.000
43.752	79.041,23	24.406,77	12.800	160.000
49.221	88.921,38	27.457,62	14.400	180.000

(*b*) Sono considerati « sigaretti » ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale.

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

TABELLA ALLEGATO *E*

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (c)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
1.331	5.576,12	1.372,88	720	9.000
1.433	5.857,85	1.449,15	760	9.500
1.536	6.138,58	1.525,42	800	10.000
1.639	6.419,31	1.601,69	840	10.500
1.742	6.700,03	1.677,97	880	11.000
1.844	6.981,76	1.754,24	920	11.500
1.947	7.262,49	1.830,51	960	12.000
2.050	7.543,22	1.906,78	1.000	12.500
2.152	7.824,95	1.983,05	1.040	13.000
2.255	8.105,68	2.059,32	1.080	13.500
2.358	8.386,41	2.135,59	1.120	14.000
2.461	8.667,14	2.211,86	1.160	14.500
2.563	8.948,86	2.288,14	1.200	15.000
2.666	9.229,59	2.364,41	1.240	15.500
2.769	9.510,32	2.440,68	1.280	16.000
2.872	9.791,05	2.516,95	1.320	16.500
2.974	10.072,78	2.593,22	1.360	17.000
3.077	10.353,51	2.669,49	1.400	17.500
3.180	10.634,24	2.745,76	1.440	18.000
3.282	10.915,97	2.822,03	1.480	18.500
3.385	11.196,70	2.898,30	1.520	19.000
3.488	11.477,42	2.974,58	1.560	19.500
3.591	11.758,15	3.050,85	1.600	20.000
3.693	12.039,88	3.127,12	1.640	20.500
3.796	12.320,61	3.203,39	1.680	21.000
3.899	12.601,34	3.279,66	1.720	21.500
4.002	12.882,07	3.355,93	1.760	22.000
4.104	13.163,80	3.432,20	1.800	22.500
4.207	13.444,53	3.508,47	1.840	23.000
4.310	13.725,26	3.584,74	1.880	23.500
4.412	14.006,98	3.661,02	1.920	24.000
4.515	14.287,71	3.737,29	1.960	24.500
4.618	14.568,44	3.813,56	2.000	25.000
4.721	14.849,17	3.889,83	2.040	25.500
4.823	15.130,90	3.966,10	2.080	26.000
4.926	15.411,63	4.042,37	2.120	26.500
5.029	15.692,36	4.118,64	2.160	27.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *E*

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (c)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
5.132	15.973,09	4.194,91	2.200	27.500
5.234	16.254,81	4.271,19	2.240	28.000
5.337	16.535,54	4.347,46	2.280	28.500
5.440	16.816,27	4.423,73	2.320	29.000
5.543	17.097,00	4.500,00	2.360	29.500
5.645	17.378,73	4.576,27	2.400	30.000
6.159	18.783,37	4.957,63	2.600	32.500
6.673	20.188,02	5.338,98	2.800	35.000
7.186	21.593,66	5.720,34	3.000	37.500
7.700	22.998,31	6.101,69	3.200	40.000
8.213	24.403,95	6.483,05	3.400	42.500
8.727	25.808,59	6.864,41	3.600	45.000
9.241	27.213,24	7.245,76	3.800	47.500
9.754	28.618,88	7.627,12	4.000	50.000
10.268	30.023,53	8.008,47	4.200	52.500
10.782	31.428,17	8.389,83	4.400	55.000
11.295	32.833,82	8.771,18	4.600	57.500
11.809	34.238,46	9.152,54	4.800	60.000
12.323	35.643,10	9.533,90	5.000	62.500
12.836	37.048,75	9.915,25	5.200	65.000
13.350	38.453,39	10.296,61	5.400	67.500
13.864	39.858,04	10.677,96	5.600	70.000
14.377	41.263,68	11.059,32	5.800	72.500
14.891	42.668,32	11.440,68	6.000	75.000
15.404	44.073,97	11.822,03	6.200	77.500
15.918	45.478,61	12.203,39	6.400	80.000
16.432	46.883,26	12.584,74	6.600	82.500
16.945	48.288,90	12.966,10	6.800	85.000
17.459	49.693,55	13.347,45	7.000	87.500
17.973	51.098,19	13.728,81	7.200	90.000
18.486	52.503,83	14.110,17	7.400	92.500
19.000	53.908,48	14.491,52	7.600	95.000
19.514	55.313,12	14.872,88	7.800	97.500
20.027	56.718,77	15.254,23	8.000	100.000

(c) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

LEGGE 22 dicembre 1975, n. **725**.

Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, recante disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:

1) i giovani, anche se già alle armi, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°;

2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della guardia di finanza, muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1, che non abbiano superato il 33° anno di età ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 dicembre 1975, n. **726**.

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 440 miliardi per il quadriennio 1975-78.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare, per la attuazione dei programmi di attività sottoposti alla deliberazione del CIPE relativi al quadriennio 1975-78, è assegnato il contributo complessivo di lire 440 miliardi.

La spesa relativa sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

quanto a lire 240 miliardi, in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978;

quanto a lire 200 miliardi per quote che saranno annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dello stato di avanzamento dei programmi. Per gli anni 1975 e 1976 le quote restano fissate, rispettivamente, in lire 18.200 milioni e lire 50 miliardi.

Art. 2.

All'onere di lire 78.200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1975 si provvede quanto a milioni 60.000 con riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e quanto a lire 18.200 milioni con riduzione del capitolo 9516 del medesimo stato di previsione.

All'onere di lire 110 miliardi per l'anno 1976 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1975

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 dicembre 1975, n. **727**.

Sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla presente legge, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assume in gestione diretta, sono inquadrati, mediante concorsi speciali per titoli, nei ruoli organici dell'Amministrazione stessa dietro domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data dei relativi bandi.

All'assunzione in gestione diretta dei servizi di cui al precedente comma l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 580 unità, i predetti dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi di cui al primo comma, alla data del 31 dicembre 1974 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'inquadramento di cui al precedente articolo è altresì subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ad eccezione del limite massimo di età che non

deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno, elevabile a 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali già regolamentate per legge.

Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 1.

L'utilizzazione avverrà nelle mansioni per le quali il personale sarà stato riconosciuto fisicamente idoneo e munito dei prescritti requisiti.

Art. 3.

L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate nel biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

La consistenza organica degli operai specializzati e quella degli operai qualificati — di cui alla tabella *O* annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 — sono aumentate di un numero di posti corrispondente al numero di quei beneficiari della presente legge che verranno rispettivamente inquadrati nella categoria degli operai specializzati ed in quella degli operai qualificati. In relazione al conseguente complessivo aumento della consistenza organica degli operai specializzati e qualificati, è apportata una corrispondente riduzione all'organico previsto dalla citata tabella *O* per gli operai comuni.

In mancanza di adeguato titolo di studio l'inquadramento viene effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore.

In mancanza del titolo di studio di licenza elementare, l'interessato dovrà presentare entro e non oltre il periodo di inquadramento in prova il titolo stesso.

Art. 4.

Ai fini dei suddetti inquadramenti il direttore generale dei monopoli di Stato, con propria determinazione, emanerà un quadro di corrispondenza fra le mansioni svolte dai dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici e le mansioni proprie delle varie qualifiche del personale di ruolo dell'Azienda.

Per i concorsi di inquadramento è nominata dal direttore generale dei monopoli di Stato apposita commissione, di cui faranno parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione dei monopoli.

Art. 5.

Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti massimi di età previsti per i dipendenti dei monopoli.

Al personale medesimo, all'atto della cessazione dal servizio, compete il trattamento di quiescenza, nelle forme della pensione o della indennità una volta tanto, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1973, n. 1092.

Il personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, in sostituzione del trattamento previsto dal precedente comma, ha la facoltà di optare, entro un anno dalla data di inquadramento in prova, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 6.

All'onere annuo, valutato in lire 1.841 milioni, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sui quali gravano le spese per i servizi precedentemente appaltati (capitoli 136, 191, 193, 194, 226, 228, 229 e 275, dell'anno 1975 e corrispondenti capitoli degli anni successivi).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI —
COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

ALLEGATO

1. — Conduzione e manutenzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali superiori presso il deposito tabacchi greggi di Tortona.

2. — Scarico, ammassamento, ricarico, facchinaggio e spedizioni sali, tabacchi e materiali vari presso il deposito tabacchi greggi di Tortona.

3. — Conduzione e manutenzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali « scelto », « raffinato », « macinato » ed « integrale » presso la salina di Margherita di Savoia.

4. — Manipolazione, prelevamento, carico e scarico del sale presso la salina di Margherita di Savoia per le spedizioni via terra e via mare del sale stesso agli organi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed a privati acquirenti. Esercizio e manutenzione della teleferica Margherita di Savoia-Barletta.

5. — Esecuzione, presso la salina di Margherita di Savoia, dei lavori occorrenti per la manutenzione ordinaria dell'armamento e la riparazione saltuaria, nonché di servizi onerosi lungo la rete ferroviaria dello stabilimento.

6. — Eduzione delle salamoie dai cantieri di trivellazione della salina di Volterra.

7. — Smaltimento della melma di risulta dagli scarichi dei due reattori dell'impianto a termo-compressione della salina di Volterra.

8. — Carico e scarico di sali e materiali vari presso la salina di Volterra.

9. — Conduzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali « scelto » e « macinato » presso la salina di Tarquinia.

10. — Conduzione e manutenzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali « scelto » e « raffinato » presso il deposito sali di Castellammare di Stabia.

11. — Scarico, introduzione e rispedizione dei sali presso il deposito sali di Castellammare di Stabia.

12. — Scarico, deposito e spedizioni di sali e tabacchi greggi e lavorati; conduzione e manutenzione dell'impianto di raffineria dei sali « scelto », « raffinato » e « macinato » presso il deposito generi di monopolio di Venezia-Porto Marghera.

13. — Conduzione e manutenzione dell'impianto meccanico per la produzione del tabacco omogeneizzato presso il tabacchificio speciale di Bari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **728**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 728. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione di una donazione, consistente in una collezione d'arte egizia composta di sessantadue pezzi, disposta a favore dello Stato dalla sig.ra Negri Maria Teodora ved. Ronco con atto in data 30 marzo 1973, n. 34295 di repertorio, a rogito dott. Guglielmo Morini, notaio in Torino, da destinare al museo egizio di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **729**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Gervasio e Protasio, in Fontanellato, e di S. Pietro apostolo, in San Secondo Parmense.

N. 729. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° marzo 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Gervasio e Protasio, in frazione Grugno del comune di Fontanellato (Parma), e di S. Pietro apostolo, in frazione Castell'Aicardi del comune di San Secondo Parmense (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **730**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, n. 438, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria curata indipendente di S. Maria Assunta, in Nogarole Rocca.

N. 730. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, n. 438, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria curata indipendente di S. Maria Assunta, in Pradelle del comune di Nogarole Rocca (Verona), viene rettificato nelle premesse e nel dispositivo nel senso che la data del decreto dell'ordinario diocesano di Verona « 31 dicembre 1972 » viene sostituita con quella del « 31 dicembre 1971 ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **731**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonio abate e di S. Sebastiano, in Lesegno.

N. 731. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mondovì 1° novembre 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Antonio abate, in Lesegno (Cuneo), e di S. Sebastiano, in frazione Prata dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **732**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo M. e di S. Biagio V.M., in Berceto.

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° marzo 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo M., in frazione Lozzola del comune di Berceto (Parma), e di S. Biagio V.M., in frazione Roccaprebalza dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **733**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Matteo e di S. Antonio, in Ortignano Raggiolo.

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 19 giugno 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Matteo, in Ortignano Raggiolo (Arezzo), e di S. Antonio, in frazione Badia a Tega dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **734**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della chiesa della Beata Vergine delle grazie, in Corato.

N. 734. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trani, Nazareth e Barletta 25 dicembre 1973, relativo al trasferimento, con lo stesso titolo, della chiesa della Beata Vergine delle grazie detta « Madonna delle grazie », in Corato (Bari), presso la chiesa-santuario in contrada Torre Palomba del medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. 735.

Autorizzazione alla fondazione artistica « Museo Poldi-Pezzoli » di Milano ad accettare una donazione.

N. 735. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione artistica « Museo Poldi-Pezzoli » di Milano, viene autorizzato ad accettare una donazione, consistente in una collezione di novantasette orologi dal XVI al XIX sec., del valore di L. 120.000.000, disposta dall'ing. Bruno Falk con atto in data 1° agosto 1973, n. 107636/21991 di repertorio, a rogito dott. Domenico Moretti, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. 736.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino V. e dell'Assunzione della Beata Maria Vergine e di S. Michele arcangelo, in Ormea.

N. 736. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mondovì 1° novembre 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Martino V., in Ormea (Cuneo), e dell'Assunzione della Beata Maria Vergine e di S. Michele arcangelo, in frazione Chionea dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1975, n. 737.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in Monte Argentario.

N. 737. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Grosseto 4 aprile 1974, integrato con dichiarazione 5 aprile stesso anno e con decreto 26 aprile 1975, relativo all'erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in frazione Porto S. Stefano del comune di Monte Argentario (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1975, n. 738.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto denominata « Ente per le opere di religione e di culto della diocesi di Vigevano », in Vigevano.

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto denominata « Ente per le opere di religione e di culto della diocesi di Vigevano », in Vigevano (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1975, n. 739.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo della chiesa parrocchiale dei « SS. Nazaro e Celso », in Milano.

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 20 febbraio 1973, relativo al mutamento del titolo della chiesa parrocchiale dei « SS. Nazaro e Celso », in frazione Quinto Romano del comune di Milano, in quello di « Madonna della Divina Provvidenza ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1975, n. 740.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo M. e di S. Giacomo, in Sorbolo.

N. 740. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° marzo 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo M., in frazione Ramoscello del comune di Sorbolo (Parma), e di S. Giacomo, in frazione Bogolese dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1975, n. 741.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria delle vittorie, in Rionero in Vulture.

N. 741. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Melfi, Rapolla e Venosa 2 febbraio 1974, integrato con dichiarazioni 22 aprile e 15 agosto 1974, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria delle vittorie, in frazione Monticchio Bagni del comune di Rionero in Vulture (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1975, n. 742.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Goretti, in Guidonia.

N. 742. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tivoli 6 luglio 1972, integrato con dichiarazioni 6 luglio e 30 novembre 1972, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria Goretti, in località Villini della frazione Villalba del comune di Guidonia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1975, n. **743.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Palestrina.

N. 743. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palestrina 28 ottobre 1973, integrato con tre dichiarazioni di cui due in data 3 novembre 1973 e l'altra del 27 febbraio 1975, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in contrada Colle Girello del comune di Palestrina (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1975.

Nomina del commissario del Governo per la regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre dello stesso anno, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 119, concernente la nomina del prefetto della provincia di Ancona dott. Carlo Capasso a commissario del Governo per la regione « Marche »;

Ritenuto che, a seguito del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dott. Capasso, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Renato Abbadessa, prefetto della provincia di Ancona, è nominato commissario del Governo per la regione « Marche » a decorrere dal 6 ottobre 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 116

(11616)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1975.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1975 e del 2 giugno 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nella cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1975 e del 2 giugno 1976, sarà, complessivamente, il seguente:

cavaliere di gran croce	n. 40
grande ufficiale	» 300
commendatore	» 1.500
ufficiale	» 3.000
cavaliere	» 13.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1975

LEONE

MORO

(11615)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lombardia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della provincia di Pavia, nella quale possono essere concesse, a

favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Pavia - nubifragio con grandine del 24 maggio 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Pavia - nubifragio con grandine del 24 maggio 1975:

comune di Santa Maria della Versa per le località Casale, Donelasco, Carazzo, Mosca, Torrone, Casa Sgarioli, Zuccone, Prago, Torrazza, Valdamonte, Soriasco, Capoluogo, Villanova, Begolio, Falerno;

comune di Montù Beccaria per le località Cerizzole, Loglio, Bergamasco, Cà Barbieri, Torre Quattrini, Poggiolo, Maccarone dei Frati, Maccarone Vistarino e per le località ubicate lungo il corso del torrente Versa;

comune di Rovescala per le località Pieve, Scazzolino Canova, Frascati, Capoluogo, Croce, Luzzano, Cascina Pendese;

comune di Montecalvo Versiggia per le località Moglialunga, Cà Bassani, Colcio, Ardera;

comune di San Damiano al Colle per la località Boffalore e le località ubicate lungo i corsi dei torrenti Marsinola e Bardoneggia;

comune di Golferenzo per le località Cà Gaiaschi, Chiappeto, Fosso;

comuni di Bosnasco e Arena Po per le località ubicate lungo il corso del torrente Bardoneggia;

comuni di Portalbera, Montescano, Canneto Pavese, Stradella, tutti per le località ubicate lungo il corso del torrente Versa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11667)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « De-Nol », della ditta De-Nol Laboratories Ltd., in Johannesburg (Sud Africa), rappresentata in Italia dalla ditta Pharmaroma, in Roma. (Decreto di revoca n. 4635/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 14 gennaio 1956, con i quali vennero registrate ai numeri 10685 e 10685/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « De-Nol » e la relativa categoria con vitamina B1, entrambe nelle preparazioni in flaconi di sciroppo da g 230, a nome della ditta De-Nol Laboratories Ltd., di Johannesburg (Sud Africa), rappresentata in Italia dalla ditta Pharmaroma, con sede in Roma, via Fucino, 6;

Considerato che il controllo, eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni dei prodotti suddetti, ha avuto esito non favorevole per non corrispondenza al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « De-Nol » nonché della relativa categoria con vitamina B1, entrambe preparate in flaconi di sciroppo da g 230, registrate rispettivamente ai numeri 10685 e 10685/A, in data 14 gennaio 1956, a nome della ditta De-Nol Laboratories Ltd. di Johannesburg (Sud Africa), rappresentata in Italia dalla ditta Pharmaroma, con sede in Roma, via Durantini, 148 (già via Fucino, 6).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11273)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dorycil », della ditta Farmaceutici Fontana S.r.l., in Terni. (Decreto di revoca n. 4634/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 7 dicembre 1962 nonché i comunicati in data 20 giugno 1963 e 13 maggio 1967, con i quali vennero registrate ai numeri 20139, 20139/1 e 20139/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Dorycil », nella confezione 30 discoidi da mg 125, la relativa serie discoidi × mg 250, nella confezione da 20 discoidi e la relativa categoria sospensione per uso orale, nella confezione da 1 flacone da mg 1500 + 1 flacone di soluzione sciropposa × 60 cc, a nome della ditta Farmaceutici Fontana s.r.l. con sede in Terni, viale Cesare Battisti, 167 (già Casoria (Napoli), via Padula), prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i controlli eseguiti dall'Istituto superiore di sanità su campioni dei prodotti suddetti hanno avuto esito non favorevole in quanto le quantità di antibiotico riscontrate sono risultate inferiori al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto i prodotti suddetti non corrispondono alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Dorycil », nella confezione da 30 discoidi × mg 125, della relativa serie discoidi × mg 250, nella confezione da 20 discoidi, e della relativa categoria sospensione per uso orale, nella confezione da 1 flacone da mg 1500 + 1 flacone di soluzione sciropposa × 60 cc, registrate rispettivamente ai numeri 20139, 20139/1 e 20139/A, in data 7 dicembre 1962, 20 giugno 1963 e 13 maggio 1967, a nome della ditta Farmaceutici Fontana S.r.l., con sede in Terni, viale Cesare Battisti, 167 (già in Casoria, Napoli, via Padula).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11278)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fenil-Jod », della ditta Laboratorio neoterapico italiano, in Pisa. (Decreto di revoca n. 4618/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 2 ottobre 1957 e 7 giugno 1958, con i quali venne registrata al n. 657 la specialità medicinale denominata « Fenil-Jod », nelle confezioni da 20 e da 60 compresse, a nome della ditta Laboratorio neoterapico italiano, con sede in Pisa, via S. Antonio, 10, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 28 dicembre 1963, n. 67507, registrata a Lucca il 17 gennaio 1964, al n. 3031-Volume 448, con la quale la società Ergopharma S.p.a., con sede in Pisa, viale Bonaini, corte Braccini, acquistò il complesso aziendale della suddetta ditta Laboratorio neoterapico italiano;

Accertato che la società Ergopharma S.p.a.. pur avendo inoltrato a questo Ministero regolare istanza, non ha ottenuto la registrazione a proprio nome del prodotto in questione, non avendo la stessa ottemperato a trasmettere la documentazione necessaria;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fenil-Jod », nelle confezioni da 20 e da 60 compresse, registrata al n. 657, con decreti in data 2 ottobre 1957 e 7 giugno 1958, a nome della ditta Laboratorio neoterapico italiano di Pisa, che, con atto privato in data 28 dicembre 1963, l'ha ceduta alla società Ergopharma S.p.a., con sede in Pisa, viale Bonaini, corte Braccini.

Il prodotto, del quale è revocata a registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alle ditte interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11287)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stenylamina » confetti, della ditta Prodotti Picci e Mantovani, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4624/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 settembre 1955, con il quale venne registrata al n. 10400 la specialità medicinale denominata « Stenylamina » confetti, a nome della ditta Prodotti Picci e Mantovani, con sede in Firenze, via Bellini, 17, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Stenylamina » confetti, registrata al n. 10400 in data 30 settembre 1955, a nome della ditta Prodotti Picci e Mantovani di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11283)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Spasmostenyl », della ditta Prodotti Picci e Mantovani, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4623/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 6 agosto 1955, 19 novembre 1955 e 29 febbraio 1956, con i quali vennero registrati ai numeri 10253, 10253/A e 10253/B, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Spasmostenyl », nelle confezioni da 5 e 10 fiale da 1 cc, la relativa categoria confetti, nelle confezioni da 20 e 40 confetti, e la relativa categoria supposte, nelle confezioni da 5 e 8 supposte per g 2,3, a nome della ditta Prodotti Picci e Mantovani, con sede in Firenze, via Bellini, 5, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Spasmostenyl », nelle confezioni da 5 e 10 fiale per 1 cc, della relativa categoria confetti, nella confezione da 20 e 40 confetti, e della relativa categoria supposte, nelle confezioni da 5 e 8 supposte per g 2,3, registrate rispettivamente ai numeri 10253, 10253/A e 10253/B, in data 6 agosto 1955, 19 novembre 1955 e 29 febbraio 1956, a nome della ditta Prodotti Picci e Mantovani di Firenze.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11284)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bitonal », della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, in Paderno Dugnano. (Decreto di revoca n. 4621/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 30 novembre 1959 e 28 marzo 1963, con i quali venne registrata al n. 15944 la specialità medicinale denominata « Bitonal », nelle confezioni da 3, 15 e 50 compresse, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano), via Gramsci, 156, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bitonal », nelle confezioni da 3, 15 e 50 compresse, registrata al n. 15944, in data 30 novembre 1959 e 28 marzo 1963, a nome della ditta Industria galenica italiana di Paderno Dugnano (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11286)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neureol » sciroppo, della ditta dott. P. Astier, in Milano. (Decreto di revoca n. 4561/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 giugno 1948, con il quale venne registrata al n. 1439 la specialità medicinale denominata « Neureol » sciroppo, a nome della ditta dottor P. Astier, con sede in Milano, viale Abruzzi, 32, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neureol » sciroppo, registrata al n. 1439 in data 16 giugno 1948, a nome della ditta dottor P. Astier di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11291)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ortostenolo », della ditta Istituto biochimico ligure, in Genova. (Decreto di revoca n. 4629/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 30 luglio 1943 con il quale venne registrata al n. 49 la specialità medicinale denominata « Ortostenolo », nella preparazione fiale (6 fiale × 2 cc) e elisir (flacone da 180 cc), a nome della ditta Istituto biochimico ligure, con sede in Genova, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ortostenolo », nelle preparazioni fiale (fiale × 2 cc) e elisir (flacone da 180 cc), registrata al n. 49 in data 30 luglio 1943 a nome della ditta Istituto biochimico ligure, con sede in Genova, Molassana, via S. Felice, 38.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11279)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria « Vitaminico », e della serie di categoria « Complexo », della specialità medicinale denominata « Tuthepar », della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 4619/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 agosto 1958 e 13 novembre 1959, con i quali vennero registrate ai numeri 11793/A e 11793/A-1, rispettivamente la categoria « Vitaminico », nella confezione fiale 6 × 2 cc, e la relativa serie, nella confezione fiale 3 × 5 cc, ed al n. 11793/A-2 la serie di categoria « Complexo », nelle confezioni flaconcini multidosi da 5 e da 10 cc, della specialità medicinale denominata « Tuthepar », a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla, 101, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria « Vitaminico », nella confezione fiale 6 × 2 cc, della relativa serie, nella confezione fiale 3 × 5 cc, nonché della serie

di categoria « Complexo », nelle confezioni flaconcini multidosi da 5 e da 10 cc, registrate rispettivamente ai numeri 11793/A, 11793/A-1 e 11793/A-2, con provvedimenti in data 11 agosto 1958 e 13 novembre 1959, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11288)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rotan », della ditta Laboratorio Zarri, in Bologna. (Decreto di revoca numero 4631/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 10 ottobre 1950 con il quale venne registrata al n. 3965 la specialità medicinale denominata « Rotan », nella confezione fiale 10 × 3 cc, a nome della ditta Laboratorio Zarri con sede in Bologna, largo Respighi, 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rotan » nella confezione fiale 10 × 3 cc, registrata al n. 3965 in data 10 ottobre 1950 a nome della ditta Laboratorio Zarri, con sede in Bologna, via San Carlo, 12-14 (già largo Respighi, 4).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11274)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calciocodile », della ditta Laboratorio Zarri, in Bologna. (Decreto di revoca n. 4632/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 23 settembre 1949 con il quale venne registrata al n. 2369 la specialità medicinale denominata « Calciocodile », nelle confezioni fiale 12 × 2 cc, e fiale 12 × 5 cc, a nome della ditta Laboratorio Zarri, con sede in Bologna, largo Respighi, 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calciocodile », nelle confezioni fiale 12 × 2 cc, e fiale 12 × 5 cc, registrata al n. 2369 in data 23 settembre 1949 a nome della ditta Laboratorio Zarri, con sede in Bologna, via San Carlo, 12-14 (già largo Respighi, 4).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11275)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Balsamiod Pros », della ditta Pros, in Belluno. (Decreto di revoca numero 4633/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 febbraio 1950 con il quale venne registrata al n. 2969 la specialità medicinale denominata « Balsamiod Pros », nella confezione flacone da g 150, a nome della ditta Pros, con sede in Belluno, via Mezzaterra, 35, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Balsamiod Pros », nella confezione flacone da g 150, registrata al n. 2969 in data 28 febbraio 1950 a nome della ditta Pros, con sede in Belluno, via Mezzaterra, 35.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11277)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Iodofosfina » sciroppo, della ditta Laboratorio farmaceutico toscano, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4627/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 luglio 1957, con il quale venne registrata al n. 12740 la specialità medicinale denominata « Iodofosfina » sciroppo, nella confezione flacone da g 175, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico toscano, con sede in Firenze, via Ximenes, 36, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata, in data 1° marzo 1960, registrata a Firenze il 10 marzo 1960 al n. 44063, con la quale il prodotto suddetto venne acquistato dalla ditta Laboratorio farmacoterapico toscano soc. n. coll. di L.M. Peretti e C., con sede in Firenze, via Venezia, 10;

Accertato che la ditta Laboratorio Farmacoterapico toscano soc. n. coll. di L.M. Peretti non ha ottenuto la registrazione a proprio nome di tale prodotto, non avendo ottemperato a produrre la documentazione di rito;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Iodofosfina » sciroppo, nella confezione flacone da g 175, registrata al n. 12740, in data 26 luglio 1957, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico toscano, con sede in Firenze, via Ximenes, 36, ceduta, con atto privato del 1° marzo 1960, alla ditta Laboratorio farmacoterapico toscano soc. n. coll. di L.M. Peretti e C., con sede in Firenze, via Venezia, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11281)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Emiodina » sciroppo, della ditta Laboratorio farmaceutico toscano, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4628/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 agosto 1957, con il quale venne registrata al n. 12763 la specialità medicinale denominata « Emiodina » sciroppo, nella confezione flacone da g 220, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico toscano, con sede in Firenze, via Ximenes, 36, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata, in data 1° marzo 1960, registrata a Firenze il 10 marzo 1960 al n. 44063, con la quale il prodotto suddetto venne acquistato dalla ditta Laboratorio farmacoterapico toscano soc. n. coll. di L.M. Peretti e C., con sede in Firenze, via Venezia, 10;

Accertato che la ditta Laboratorio farmacoterapico toscano soc. n. coll. di L.M. Peretti non ha ottenuto la registrazione a proprio nome di tale prodotto, non avendo ottemperato a produrre la documentazione di rito;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per

cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Emiodina » sciroppo, nella confezione flacone da g 220, registrata al n. 44063, in data 5 agosto 1957, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico toscano, con sede in Firenze, via Ximenes, 36, ceduta con atto privato del 1° marzo 1960, alla ditta Laboratorio farmacoterapico toscano soc. n. coll. di L.M. Peretti e C., con sede in Firenze, via Venezia, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11282)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ossovit », della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, in Paderno Dugnano. (Decreto di revoca n. 4622/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 2 novembre 1959, con il quale vennero registrate ai numeri 11815 e 11815/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Ossovit » compresse, e la relativa categoria polvere, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano), via Italia, 2, ora via Gramsci, 156, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Ossovit » compresse, nonché della relativa categoria polvere, registrate rispettivamente ai numeri 11815 e 11815/A, in data 2 novembre 1959, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana di Paderno Dugnano (Milano).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11285)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Atipasi » tipo forte, della ditta Laboratorio Zarri del dott. Pietro Vanzini, in Bologna. (Decreto di revoca n. 4630/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 25 febbraio 1956 con il quale venne registrata al n. 10587/A la specialità medicinale denominata (Atipasi » tipo forte, nella confezione scatola da 4 fiale × 1 cc, a nome della ditta Laboratorio Zarri del dott. Pietro Vanzini, con sede in Bologna, via S. Carlo, 12-14, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo, eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, ha avuto esito non favorevole per i sottoindicati risultati analitici ottenuti:

cocarbossilasi: mediante cromatografia su colonna ne sono risultate umoli 69,0 per fiala, che, calcolate come tiamin-difosfato cloruro anidro (PM = 460,8), corrispondono a mg 31,8 pari al 64 % del dichiarato;

acido adenosintrifosforico: mediante cromatografia su colonna ne sono risultate umoli 3,2 per fiala, che, calcolate come adenosin-5' trifosfato acido libero anidro (PM = 507,2), corrispondono a mg 1,6 pari al 6 % del dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto il prodotto suddetto non corrisponde alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Atipasi » tipo forte, nella confezione scatola da 4 fiale × 1 cc, registrata al n. 10587/A in data 25 febbraio 1956 a nome della ditta Laboratorio Zarri del dott. Pietro Vanzini, con sede in Bologna, via S. Carlo, 12-14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11280)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Citrochinarsina » sciroppo, della ditta Zama S.p.a., in Casagiove. (Decreto di revoca n. 4638/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 agosto 1959 e 30 gennaio 1964 con i quali venne registrata al n. 15456 la specialità medicinale denominata « Citrochinarsina » sciroppo, nella confezione flacone da g 200 a nome della ditta Zama S.p.a., con sede in Casagiove (Caserta), via Nazionale Appia, 74, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Citrochinarsina » sciroppo, nella confezione flacone da g 200 registrata al n. 15456 in data 30 gennaio 1964 a nome della ditta Zama S.p.a., con sede in Casagiove (Caserta), via Nazionale Appia, 74.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11276)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bi-Fer-Lin » compresse, della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, in Paderno Dugnano. (Decreto di revoca n. 4670/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 ottobre 1962, con il quale venne registrata al n. 893 la specialità medicinale denominata « Bi-Fer-Lin » compresse, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano), via Gramsci, 156, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bi-Fer-Lin » compresse, registrata al n. 893, in data 30 ottobre 1962, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana di Paderno Dugnano (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11289)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Soril », della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, in Paderno Dugnano. (Decreto di revoca n. 4665/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 agosto 1959, con il quale venne registrata al n. 14928 la specialità medicinale denominata « Soril », nelle confezioni da 2 e da 10 tavolette confettate, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano), via Gramsci, 156, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Soril », nelle confezioni da 2 e da 10 tavolette confettate, registrata al n. 14928, in data 27 agosto 1959, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana di Paderno Dugnano (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11290)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1975.

Ricostituzione della commissione per la formazione e la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette per il quadriennio 9 novembre 1975-8 novembre 1979.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto in data 20 novembre 1971, n. 408078, modificato dai successivi decreti del 24 febbraio 1973, n. 400808, 28 novembre 1973, n. 407723 e del 30 settembre 1975, n. 14/12322, con il quale venne costituita la commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, per la durata di un quadriennio;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione della predetta commissione per la scadenza del quadriennio di carica dei membri che ne fanno parte;

Viste le designazioni del Ministero dell'interno e delle associazioni nazionali di categoria degli esattori e dei lavoratori esattoriali, dipendenti dagli esattori e dai ricevitori provinciali delle imposte dirette;

Visti gli articoli 5 e 6 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, che determinano la composizione della commissione in parola;

Considerato che, a norma dell'ultimo comma del succitato art. 5, i componenti la commissione possono essere confermati;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette è così composta:

Presidente:

Grassi dott. Eduardo, direttore generale delle imposte dirette.

Membri:

Greco dott. Fernando, primo dirigente, Direzione generale imposte dirette;

Vigiano dott. Alfredo, primo dirigente, Direzione generale imposte dirette;

Bianco dott. Giovanni, vice prefetto ispettore, primo dirigente in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Izzo dott. Antonio, vice prefetto ispettore, primo dirigente in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Amadori dott. Ezio, in rappresentanza degli esattori delle imposte dirette;

Silvestrini dott. Elio, in rappresentanza degli esattori delle imposte dirette;

Zerbi dott. Aldo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da esattori delle imposte dirette;

Orlando dott. Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da esattori delle imposte dirette.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate a turno dai signori Panarello dott. Salvatore, Zanghì dottor Giuseppe, Arconi dott. Pietro, direttori di sezione, nonché dalla sig.na Rubino dott.ssa M. Gabriella e dal signor Lioce dott. Giancarlo, consiglieri, funzionari della Direzione generale delle imposte dirette.

Art. 2.

La commissione anzidetta, giusta l'ultimo comma dell'art. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, dura in carica quattro anni decorrenti dal 9 novembre 1975.

Roma, addì 10 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(11739)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1975.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 3, foglio n. 155, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Nuoro;

Vista la nota del 27 settembre 1975, con la quale lo ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari prospetta la necessità di sostituire, perché trasferito presso altra sede, il dott. Riccardo Carboni, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Nuoro, con il dott. Mario Casula, attuale direttore reggente dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Mario Casula è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro, in sostituzione del dott. Riccardo Carbone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11532)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dello artigianato, in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto lo statuto dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 750;

Visto il proprio decreto 4 aprile 1974, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione del predetto ente;

Vista la nota n. 599/75 del 28 novembre 1975, con la quale la Confederazione artigiana sindacati autonomi ha designato quale proprio rappresentante in seno al consiglio suddetto il cav. Antonio Esposito in sostituzione del dott. Giovanni De Luca, deceduto;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto il cav. Antonio Esposito è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione artigiana sindacati autonomi - CASA) e in sostituzione del dottor Giovanni De Luca, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11378)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Sostituzione di un membro effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'artigianato, in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto lo statuto dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 750;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1974, con il quale è stato ricostituito il collegio dei revisori dei conti del predetto ente per il triennio 1974-76;

Vista la lettera in data 5 novembre 1975, con la quale il dott. Calogero Piscitello, membro effettivo del collegio dei revisori dei conti del predetto ente, con funzioni di presidente in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha rassegnato le dimissioni;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del dott. Calogero Piscitello;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Cosci è nominato membro effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Calogero Piscitello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11377)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel «VII Catering - Salone nazionale dei prodotti per alberghi, convivenze, bars e ristoranti», in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Catering - Salone nazionale dei prodotti per alberghi, convivenze, bars e ristoranti », che avrà luogo a Napoli dal 24 gennaio al 1° febbraio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(11533)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % 1976-1987 per L. 206.250.000.000, ai sensi del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto-legge n. 376, come risulta modificato dalla legge di conversione n. 492 il quale, nell'autorizzare il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.022 miliardi, ha stabilito che alle operazioni finanziarie stesse si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394, precisando che agli oneri derivanti dalle ripetute operazioni finanziarie per gli anni 1975 e 1976 si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate;

Ritenuta l'opportunità di far ricorso all'emissione di certificati speciali di credito;

Visto l'art. 2, commi sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394, sopramenzionata, in virtù del quale: *a*) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; *b*) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; *c*) l'estrazione a sorte dei certificati speciali di credito avvengono presso la Direzione generale del debito pubblico; *d*) i certificati medesimi, le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Considerato che, in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 13, 14, 16, 17 e 18 del suddetto decreto-legge n. 376, si possa, per intanto, a valere sull'ammontare complessivo ivi previsto, far luogo ad una emissione di certificati speciali di credito per un importo nominale di L. 206.250.000.000, dal cui ricavo netto occorrerà prelevare le somme occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dalla medesima operazione finanziaria per l'anno 1976;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente tali certificati speciali di credito e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, una emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1987, per l'importo, in valore nominale, di L. 206.250.000.000 (duecentoseimiliardiduecentocinquantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 97 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10 % annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 10 serie da lire 20.625 milioni.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote, del patrimonio familiare e del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordina-

menti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 25 marzo di ogni anno, o il giorno successivo qualora il primo fosse festivo, a cominciare dal 1978, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 23 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « PROVVEDIMENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA » « DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 376, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 » « PRIMA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonché per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo dei titoli reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 23 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 » « D.L. 13.8.1975, N. 376, CONVERTITO NELLA LEGGE 16.10.1975, N. 492 » « D.M. 511807/66-M-1 DEL 15 DICEMBRE 1975 » « PRIMA EMISSIONE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « D.L. 13.8.1975, N. 376, CONVERTITO NELLA LEGGE 16.10.1975, N. 492 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % 1976-1987 » « PRIMA EMISSIONE », l'importo e il numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 23 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in litografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito, a termine dell'art. 20 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1976 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1978 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1975
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 343

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO EMESSI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 376, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492, PER L'IMPORTO NOMINALE DI L. 206.250.000.000, AL TASSO D'INTERESSE DEL 10 % ANNUO, RIMBORSABILI IN 10 ANNI.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1976	10.312.500.000	—	206.250.000.000
1-1-1977	10.312.500.000	—	206.250.000.000
1-7-1977	10.312.500.000	—	206.250.000.000
1-1-1978	10.312.500.000	—	206.250.000.000
1-7-1978	10.312.500.000	20.625.000.000	185.625.000.000
1-1-1979	9.281.250.000	—	185.625.000.000
1-7-1979	9.281.250.000	20.625.000.000	165.000.000.000
1-1-1980	8.250.000.000	—	165.000.000.000
1-7-1980	8.250.000.000	20.625.000.000	144.375.000.000
1-1-1981	7.218.750.000	—	144.375.000.000
1-7-1981	7.218.750.000	20.625.000.000	123.750.000.000
1-1-1982	6.187.500.000	—	123.750.000.000
1-7-1982	6.187.500.000	20.625.000.000	103.125.000.000
1-1-1983	5.156.250.000	—	103.125.000.000
1-7-1983	5.156.250.000	20.625.000.000	82.500.000.000
1-1-1984	4.125.000.000	—	82.500.000.000
1-7-1984	4.125.000.000	20.625.000.000	61.875.000.000
1-1-1985	3.093.750.000	—	61.875.000.000
1-7-1985	3.093.750.000	20.625.000.000	41.250.000.000
1-1-1986	2.062.500.000	—	41.250.000.000
1-7-1986	2.062.500.000	20.625.000.000	20.625.000.000
1-1-1987	1.031.250.000	—	20.625.000.000
1-7-1987	1.031.250.000	20.625.000.000	—
	144.375.000.000	206.250.000.000	

(11741)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % 1976-1987 per L. 206.240.000.000, ai sensi del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto, in particolare, l'art. 19 del succitato decreto-legge n. 377, come risulta modificato dalla legge di conversione n. 493, il quale, nell'autorizzare il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.408 miliardi, ha stabilito che alle operazioni finanziarie stesse si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394, precisando che agli oneri derivanti dalle ripetute operazioni finanziarie per gli anni 1975 e 1976 si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate;

Ritenuta l'opportunità di far ricorso all'emissione di certificati speciali di credito;

Visto l'art. 2, commi sesto, settimo, ottavo, e nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394, sopramenzionata, in virtù del quale: *a*) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; *b*) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; *c*) le estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito avvengono presso la direzione generale del debito pubblico; *d*) i certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Considerato che, in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 9, 9-*bis*, 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies*, 15, 16 e 17 del suddetto decreto-legge n. 377, si possa, per intanto, a valere sull'ammontare complessivo ivi previsto, far luogo ad una emissione di certificati speciali di credito per un importo nominale di L. 206.240.000.000, dal cui ricavo netto occorrerà prelevare le somme occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dalla medesima operazione finanziaria per l'anno 1976;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente tali certificati speciali di credito e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, una emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1987, per l'importo, in valore nominale, di lire 206.240.000.000 (duecentoseimiliardiduecentoquarantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 97 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 10 serie da lire 20.624.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote, del patrimonio familiare e del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 25 marzo di ogni anno, o il giorno successivo qualora il primo fosse festivo, a cominciare dal 1978, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del Tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 23 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « PROVVEDIMENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA » « DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 » « PRIMA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonché per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo del titolo reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 23 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 » « D.L. 13.8.1975, N. 377, CONVERTITO NELLA LEGGE 16.10.1975, N. 493 » « D.M. 511808/66-N-1 DEL 15 DICEMBRE 1975 » « PRIMA EMISSIONE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonchè della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « D.L. 13.8.1975, N. 377, CONVERTITO NELLA LEGGE 16.10.1975, N. 493 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 » « PRIMA EMISSIONE », l'importo e il numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 23 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in litografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito, a termine dell'art. 19 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1976 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1978 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1975
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 344

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO EMESSI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493, PER L'IMPORTO NOMINALE DI L. 206.240.000.000, AL TASSO D'INTERESSE DEL 10 % ANNUO, RIMBORSABILI IN 10 ANNI.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1976	10.312.000.000	—	206.240.000.000
1-1-1977	10.312.000.000	—	206.240.000.000
1-7-1977	10.312.000.000	—	206.240.000.000
1-1-1978	10.312.000.000	—	206.240.000.000
1-7-1978	10.312.000.000	20.624.000.000	185.616.000.000
1-1-1979	9.280.800.000	—	185.616.000.000
1-7-1979	9.280.800.000	20.624.000.000	164.992.000.000
1-1-1980	8.249.600.000	—	164.992.000.000
1-7-1980	8.249.600.000	20.624.000.000	144.368.000.000
1-1-1981	7.218.400.000	—	144.368.000.000
1-7-1981	7.218.400.000	20.624.000.000	123.744.000.000
1-1-1982	6.187.200.000	—	123.744.000.000
1-7-1982	6.187.200.000	20.624.000.000	103.120.000.000
1-1-1983	5.156.000.000	—	103.120.000.000
1-7-1983	5.156.000.000	20.624.000.000	82.496.000.000
1-1-1984	4.124.800.000	—	82.496.000.000
1-7-1984	4.124.800.000	20.624.000.000	61.872.000.000
1-1-1985	3.093.600.000	—	61.872.000.000
1-7-1985	3.093.600.000	20.624.000.000	41.248.000.000
1-1-1986	2.062.400.000	—	41.248.000.000
1-7-1986	2.062.400.000	20.624.000.000	20.624.000.000
1-1-1987	1.031.200.000	—	20.624.000.000
1-7-1987	1.031.200.000	20.624.000.000	—
	144.368.000.000	206.240.000.000	

(11742)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

La dott.ssa Anna Maria Ventriglia, nata a Roma il 29 agosto 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 22 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11556)

La dott.ssa Maria Brun, nata a Pesaro l'11 agosto 1948, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 21 febbraio 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(11557)

Il dott. Domenico Panuccio, nato a Sinopoli (Reggio Calabria) il 26 luglio 1949, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 21 febbraio 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(11558)

Il dott. Mario Pascone, nato a Roma il 1° settembre 1948, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 7 marzo 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11559)

Il dott. Mohiddin Samir, nato a Lattakia (Siria) il 27 aprile 1950, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 21 febbraio 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(11560)

Il dott. Francesco Perretta, nato a Roma il 4 novembre 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 18 febbraio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11561)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole che deve essere consegnato in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche, nonchè di vendita dell'alcole medesimo da parte dell'A.I.M.A., campagna vitivinicola 1975-76.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonchè i successivi regolamenti integrativi ed applicativi numeri 1877/74 del 15 luglio 1974, 1891/75 del 22 luglio 1975, 2115/75 del 12 agosto 1975 e 2225/75 del 28 agosto 1975, sull'acquisto da parte dell'organismo di intervento delle quantità di alcole che gli obbligati alle prestazioni viniche debbono consegnare all'organismo medesimo per la campagna vitivinicola 1975-76;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, in applicazione delle disposizioni dei citati regolamenti comunitari, e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), quale organismo di intervento della Repubblica italiana, i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1975, recante disposizioni complementari per l'adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna vitivinicola 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole messo a disposizione in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche, nonchè di vendita dell'alcole medesimo da parte dell'A.I.M.A. per detta campagna;

Nell'adunanza del 27 novembre 1975;

Ha deliberato:

1. Per l'acquisto da parte dell'A.I.M.A., per la campagna vitivinicola 1975-76, dell'alcole che i produttori di vino sono obbligati a consegnare alla stessa, ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, e del decreto ministeriale 13 agosto 1975, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970 e nei successivi regolamenti (CEE) integrativi ed applicativi indicati in premessa, le imprese di distillazione, che hanno prodotto l'alcole per conto degli obbligati, debbono far pervenire all'A.I.M.A. comunicazione scritta mediante lettera contenente le seguenti indicazioni per ogni partita di alcole messa a disposizione:

a) nome, cognome e indirizzo del distillatore e sede dello stabilimento (per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, sede dello stabilimento e nome e cognome del legale rappresentante);

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità (alcole rettificato buon gusto ad oltre 95° avente i requisiti della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, oppure alcole grezzo ad almeno 52°, oppure alcole di scarti di lavorazione non inferiore a 90° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione) e gradazione effettiva dell'alcole messo a disposizione;

c) ubicazione del magazzino di giacenza dell'alcole;

d) elenco dei documenti allegati;

e) forma prescelta del pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A.;

f) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per le persone fisiche e le società di fatto), di data non anteriore di più di tre mesi dalla data della lettera con cui l'alcole viene posto a disposizione dell'A.I.M.A., indicante la persona del legale rappresentante della distilleria.

2. La comunicazione di consegna deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione del distillatore attestante che l'alcole messo a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalla distillazione delle materie prime ad esso consegnate dagli obbligati alle

prestazioni viniche. Tale dichiarazione deve contenere l'elenco di detti obbligati ai quali la partita di alcole messa a disposizione si riferisce;

b) matrici delle bollette di consegna o di ricevimento previste dal decreto ministeriale 13 agosto 1975, della materia prima consegnata dagli obbligati alle prestazioni viniche, recanti la annotazione, da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, che esse trovano riscontro nelle trascrizioni eseguite sul registro delle materie prime serie C modello 41, D II. L'annotazione può essere sostituita con dichiarazione cumulativa dello stesso ufficio, contenuta nella dichiarazione di cui alla successiva lettera *c*);

c) dichiarazione del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime distillate per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari ed è vincolato per le destinazioni disposte dall'A.I.M.A.

Il prodotto da consegnare all'A.I.M.A. deve avere gradazione alcolica non inferiore a 52° nelle qualità indicate al precedente punto 1, lettera *b*), e gli scarti di lavorazione (alcole idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione) non devono superare il 6% della partita messa a disposizione.

3. Le comunicazioni di consegna dell'alcole all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche riferite alla campagna vitivinicola 1975-76 devono pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 15 agosto 1976.

4. Verificata la regolarità della comunicazione di consegna e della documentazione allegata alla stessa, l'A.I.M.A. provvede al più presto, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, all'accettazione del prodotto, nonchè alla presa in carico del medesimo, senza estrazione dal luogo di immagazzinamento, sulla base della dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di cui al precedente punto 2, lettera *c*).

5. Dalla data della lettera raccomandata di cui al precedente punto 4 il distillatore è costituito depositario della quantità di alcole presa in carico dall'A.I.M.A., salvo quanto previsto al successivo punto 10 per l'ipotesi di accettazione da parte della A.I.M.A. della domanda di acquisto del distillatore.

Il rapporto di deposito è regolato dalle condizioni da stabilire con apposito contratto.

6. Il pagamento al distillatore del prezzo dell'alcole è effettuato dall'A.I.M.A. sulla base di fattura del distillatore emessa successivamente alla data della lettera di accettazione del prodotto, di cui al precedente punto 4, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura medesima.

7. Il prezzo di acquisto dell'alcole dovuto dall'A.I.M.A. al distillatore è di L. 728,45 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione ed eventuali altri diritti erariali. Tale prezzo è riferito ad alcole rettificato buon gusto, ma è applicabile anche ad alcole con gradazione non inferiore a 90° (scarti di lavorazione), idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6% della partita di alcole consegnata all'A.I.M.A.

Pari prezzo è corrisposto anche per l'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° a condizione che il distillatore che lo ha prodotto chieda ai sensi del successivo punto 10, contestualmente alla comunicazione con cui il prodotto è posto a disposizione dell'A.I.M.A., di acquistarlo allo stesso prezzo stabilito nel successivo punto 9, lettera *a*), per la vendita dell'alcole rettificato buon gusto, fatta eccezione per gli scarti di lavorazione. In mancanza di tale richiesta, il prezzo è decurtato di L. 100 per grado e per ettolitro, a copertura delle spese di rettificazione.

8. Il prezzo di acquisto è riferito alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto dell'acquirente in partenza dalla distilleria.

Pertanto a tale condizione il distillatore è obbligato a rendere il prodotto a sue spese al destinatario indicato dall'A.I.M.A., senza diritto a compenso.

9. L'alcole consegnato all'A.I.M.A. è posto in vendita ai seguenti prezzi:

a) L. 657,31 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente, per l'alcole rettificato buon gusto ad oltre 95°; tale prezzo si applica anche all'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° nella vendita al distillatore che lo ha prodotto, in base alla richiesta di acquisto presentata ai sensi del successivo punto 10;

b) L. 628,45 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente, per l'alcole grezzo non inferiore a 52°, nelle vendite previste al successivo punto 12;

c) L. 230 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente, per l'alcole non inferiore a 90° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione.

I prezzi suddetti sono riferiti alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto in partenza dalla distilleria.

10. E' riconosciuto al distillatore il diritto di precedenza nell'acquisto dell'alcole da lui stesso prodotto e consegnato alla A.I.M.A.

Il distillatore che intende avvalersi di tale diritto di precedenza deve farne richiesta scritta all'A.I.M.A., a pena di decadenza, contestualmente alla comunicazione con la quale il prodotto viene posto a disposizione dell'A.I.M.A.

La richiesta di acquisto deve contenere l'indicazione della quantità (espressa in ettolitri), della qualità e del relativo prezzo di vendita di cui al precedente punto 9 e deve essere corredata di fidejussione di primaria banca a favore dell'A.I.M.A. di importo pari all'importo complessivo del prezzo di vendita e valida ed operante per un periodo di tre mesi dalla data della richiesta di acquisto, a garanzia del pagamento del prezzo medesimo. La fidejussione può essere omessa qualora il distillatore dichiari nella richiesta di acquisto che l'A.I.M.A. è autorizzata a soddisfarsi del prezzo di vendita mediante ritenuta del relativo importo sulla somma a lui dovuta per pagamento del prezzo dell'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A.

Nel caso che il distillatore si avvalga del suddetto diritto di precedenza nell'acquisto, i quantitativi di alcole teste e code compresi nella partita di alcole posta a disposizione dell'A.I.M.A. possono essere conferiti tal quali, ancora prima della rettificazione, a condizione che nella dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, di cui al precedente punto 2, lettera *c*), ne venga indicata la quantità corrispondente in prodotti finiti (alcole buon gusto ed alcole idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione) desunta in base a stima tecnica di detto ufficio, tenuto conto dei cali di rettificazione.

11. Nell'ipotesi di richiesta di acquisto ai sensi del precedente punto 10, l'A.I.M.A. provvede, con lettera a firma del direttore generale e diretta al distillatore interessato ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, sulla presa in carico del prodotto posto a sua disposizione e sulla richiesta di acquisto avanzata dal distillatore medesimo.

Se il prodotto messo a disposizione dell'A.I.M.A. è da questa dichiarato accettato ed è accolta dall'A.I.M.A. la richiesta di acquisto presentata dal distillatore, la proprietà dell'alcole che ha formato oggetto della richiesta di acquisto del distillatore è trasferita immediatamente al distillatore acquirente.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento al distillatore del prezzo di acquisto dovutogli entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di fattura emessa dal distillatore medesimo successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A.

Entro lo stesso termine deve essere corrisposto dal distillatore all'A.I.M.A. l'importo del prezzo di vendita, mediante versamento secondo le modalità indicate nella suddetta lettera dell'A.I.M.A.

12. Le quantità di alcole consegnate all'A.I.M.A. e delle quali il distillatore che le ha prodotte non ha presentato richiesta di acquisto ai sensi del precedente punto 10 sono poste mensilmente in libera vendita, al prezzo stabilito al precedente punto 9, mediante pubblici avvisi del presidente dell'A.I.M.A., recanti le condizioni di aggiudicazione e diramati mediante affissione nell'atrio della sede dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro n. 81, e delle sedi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

13. L'A.I.M.A. si riserva di modificare le condizioni di vendita dell'alcole, stabilite con la presente deliberazione, in relazione all'andamento di mercato.

14. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(11700)

Modificazioni alla delibera 2 maggio 1975 concernente affidamento delle operazioni esecutive di intervento nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1975-76.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302 e del 13 luglio 1973, n. 1896/73, e successive modifiche ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle norme generali ed alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il regolamento (CEE) del 28 febbraio 1975, n. 536/75, che fissa i prezzi di acquisto per gli interventi permanenti nel settore delle carni bovine per la campagna 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del 27 febbraio 1975 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Vista la propria delibera 2 maggio 1975, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 14 maggio 1975, modificata con delibere A.I.M.A. 30 maggio, 30 luglio e 31 ottobre 1975, con la quale è stato affidato all'Associazione italiana allevatori il compimento delle operazioni di intervento permanente nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1975-76, mediante l'apertura di alcuni centri di intervento e secondo modalità e condizioni fissate nella delibera medesima;

Visto il regolamento (CEE) del 28 novembre 1975, n. 3114/75, che stabilisce, tenuto conto dell'attuale situazione di mercato, la sospensione, a decorrere dal 1° dicembre 1975, degli acquisti all'intervento delle carni provenienti da vacche, per cui l'acquisto stesso, a decorrere da tale data è limitato ai quarti compensati provenienti da vitelloni di 1ª e 2ª categoria di qualità;

Ritenuta la necessità, in ordine a quanto precede, di provvedere alla modifica della citata delibera A.I.M.A. 2 maggio 1975;

Nell'adunanza del 19 dicembre 1975

Ha deliberato:

1. — Il punto 3 della delibera A.I.M.A. 2 maggio 1975 è sostituito dal testo seguente:

Sono oggetto di intervento carni fresche refrigerate, presentate per l'acquisto in quarti compensati provenienti da:

vitelloni 1ª qualità;

vitelloni 2ª qualità,

macellati da non oltre sei giorni, che siano stati refrigerati immediatamente dopo la macellazione per almeno 36 ore in modo da avere, alla *fine del periodo di refrigerazione*, una temperatura interna non superiore a + 7°C. Tale temperatura deve essere mantenuta sino al momento della presa in consegna da parte dell'assuntore del servizio.

I quantitativi minimi di ogni partita conferita all'intervento sono determinati per ciascuna categoria di bovini in 20 quintali.

La presentazione delle carni deve avvenire secondo le seguenti modalità: i quarti compensati, composti di quarto anteriore con taglio a 8 costole e con il pancettone che fa parte del quarto anteriore e di quarto posteriore con taglio a 5 costole detto «pistola», devono provenire da carcasse o mezzene, appartenenti ad uno stesso animale, separate simmetricamente secondo la colonna vertebrale e senza testa, zampe (taglio alle articolazioni carpo metacarpo e tarso e metatarso), coda, rognoni di carne, grasso di rognone, grasso di bacino e midollo spinale, diaframma, verga e muscoli del diaframma. La gola deve essere *pulita e acconciata correttamente*.

I quarti compensati devono provenire da carcasse ben dissanguate, correttamente scuoiate e che non presentino nè raschiamenti o escissioni, nè tracce superficiali di sangue, nè ecchimosi o ematomi, nè raschiamenti superficiali. La pleura deve essere intatta.

Il prodotto altresì deve essere:

proveniente da bovini adulti di origine comunitaria, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) del 27 giugno 1968, numero 802/68;

conforme alle disposizioni in materia sanitaria contenute nelle direttive del consiglio della C.E.E. del 26 giugno 1964, e successive modificazioni, nonchè della legge 29 novembre 1971, n. 1073 e non derivare da animali macellati d'urgenza;

provenire da bovini adulti delle categorie sopra richiamate;

idoneo all'ammasso e alla successiva utilizzazione.

2. — Il testo del primo comma del punto 4 della delibera A.I.M.A. 2 maggio 1975, è sostituito dal seguente:

I prezzi di acquisto dovuti per il conferimento di prodotto sono *stabiliti*, a far data dal 1° dicembre 1975, secondo i seguenti rapporti in base ad attribuzione di punteggio espresso in trentesimo di punto:

CLASSE DI QUALITA'	Punteggio espresso in trentesimi	VITELLONI Quarti compensati L./q.le
1ª	29-30	196.999,447
	28-27	193.499,459
	26-25	189.999,471
2ª	24-23	185.999,852
	22-21	182.499,864
	20-19	178.999,876

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(11670)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Sant'Elena (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5671/M)

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Ascoli Piceno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 235.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5648/M)

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Ardore (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.118.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5649/M)

Autorizzazione al comune di Bacoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Bacoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5705/M)

Autorizzazione al comune di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Stazzema (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5650/M)

Autorizzazione al comune di Montieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Montieri (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.388.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5651/M)

Autorizzazione al comune di Cinigiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Cinigiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5652/M)

Autorizzazione al comune di Castell'Azzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Castell'Azzara (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.349.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5653/M)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Pelago (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5654/M)

Autorizzazione al comune di Vescovato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Vescovato (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.045.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5655/M)

Autorizzazione al comune di Tornata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Tornata (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5656/M)

Autorizzazione al comune di Stagno Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Stagno Lombardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.574.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5657/M)

Autorizzazione al comune di Grontardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Grontardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.953.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5658/M)

Autorizzazione al comune di Gerre de' Caprioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Gerre de' Caprioli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5659/M)

Autorizzazione al comune di Gabbioneta Binanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Gabbioneta Binanuova (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5660/M)

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Londa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.851.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5661/M)

Autorizzazione al comune di Formigara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Formigara (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.397.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5662/M)

Autorizzazione al comune di Cremosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Cremosano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5663/M)

Autorizzazione al comune di Camisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Camisano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.924.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5664/M)

Autorizzazione al comune di Calvatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Calvatone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.629.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5665/M)

Autorizzazione al comune di Bonemerse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Bonemerse (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.354.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5666/M)

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Foiano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5667/M)

Autorizzazione al comune di Odalengo Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Odalengo Piccolo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.871.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5668/M)

Autorizzazione al comune di Castellazzo Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1975, il comune di Castellazzo Bormida (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.714.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5669/M)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Bitonto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.925.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5670/M)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Manfredonia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.305.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5672/M)

Autorizzazione al comune di Sossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Sossano (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.619.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5673/M)

Autorizzazione al comune di Recoaro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Recoaro Terme (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.549.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5674/M)

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Foza (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.689.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5675/M)

Autorizzazione al comune di Enego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Enego (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.143.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5676/M)

Autorizzazione al comune di Albettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Albettone (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.523.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5677/M)

Autorizzazione al comune di Dolcè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Dolcè (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.829.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5678/M)

Autorizzazione al comune di Arcole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Arcole (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.925.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5679/M)

Autorizzazione al comune di Stroppiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Stroppiana (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5680/M)

Autorizzazione al comune di Salzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Salzano (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5681/M)

Autorizzazione al comune di Cona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Cona (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.355.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5682/M)

Autorizzazione al comune di Carignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Carignano (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.666.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5683/M)

Autorizzazione al comune di Altare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Altare (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5684/M)

Autorizzazione al comune di Tornolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Tornolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.039.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5685/M)

Autorizzazione al comune di Mezzani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Mezzani (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.789.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5686/M)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Montese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.366.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5687/M)

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Fanano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.488.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5688/M)

Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Suvereto (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.614.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5689/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di San Vincenzo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5690/M)

Autorizzazione al comune di Monzuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Monzuno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.605.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5691/M)

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Castagneto Carducci (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.587.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5692/M)

Autorizzazione al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.702.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5693/M)

Autorizzazione al comune di Voghiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Voghiera (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5694/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di San Giorgio di Piano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5695/M)

Autorizzazione al comune di Lizzano in Belvedere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.146.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5696/M)

Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Gaggio Montano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.669.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5697/M)

Autorizzazione al comune di Valnegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Valnegra (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.885.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5698/M)

Autorizzazione al comune di Corna Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1975, il comune di Corna Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.607.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5699/M)

Autorizzazione al comune di Bacoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Bacoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5700/M)

Autorizzazione al comune di Collegno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Collegno (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 492.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5701/M)

Autorizzazione al comune di Pioltello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Pioltello (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5702/M)

Autorizzazione al comune di San Donato Milanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di San Donato Milanese (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5703/M).

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Caivano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 358.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5704/M)

Autorizzazione al comune di Argenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Argenta (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 288.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5706/M)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Piombino (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.220.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5707/M)

Autorizzazione al comune di Capannori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Capannori (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 374.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5708/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di Nocera Inferiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.365.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5709/M)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1975, il comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 256.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5710/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 31 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	683,60	683,60	683 —	683,60	—	683,50	683,50	683,60	683,60	683,60
Dollaro canadese	672,60	672,60	672 —	672,60	—	672,55	673,30	672,60	672,60	672,60
Franco svizzero	261,33	261,33	260,60	261,33	—	261,30	261 —	261,33	261,33	261,30
Corona danese	111,05	111,05	110,90	111,05	—	111,10	110,90	111,05	111,05	111 —
Corona norvegese	122,38	122,38	122,70	122,38	—	122,35	122,80	122,38	122,38	122,35
Corona svedese	156,20	156,20	155,10	156,20	—	156,20	155,10	156,20	156,20	156,20
Fiorino olandese	254,90	254,90	254,40	254,90	—	254,90	253,73	254,90	254,90	254,90
Franco belga	17,31	17,31	17,30	17,31	—	17,30	17,33	17,31	17,31	17,30
Franco francese	153,25	153,25	153,50	153,25	—	153,20	153,15	153,25	153,25	153,25
Lira sterlina	1383,50	1383,50	1384 —	1383,50	—	1383,50	1382,70	1383,50	1383,50	1383,50
Marco germanico	261,25	261,25	261,50	261,25	—	261,25	261,20	261,25	261,25	261,25
Scellino austriaco	36,91	36,91	37 —	36,91	—	36,92	37 —	36,91	36,91	36,90
Escudo portoghese	25,12	25,12	25,15	25,12	—	25,15	25,16	25,12	25,12	25,10
Peseta spagnola	11,53	11,53	11,46	11,53	—	11,52	11,47	11,53	11,53	11,50
Yen giapponese	2,2435	2,2435	2,25	2,2435	—	2,24	2,25	2,2435	2,2435	2,24

Media dei titoli del 31 dicembre 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	98,450
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,550
» 5 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,950
» 5 % (Città di Trieste)	93,400
» 5 % (Beni esteri)	92,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,400
» 5,50 % » » 1968-83	84,800
» 5,50 % » » 1969-84	84,100
» 6 % » » 1970-85	85,525
» 6 % » » 1971-86	84,800
» 6 % » » 1972-87	84,400
» 9 % » » 1975	97,500

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,350
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,400
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,425
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,350
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1975

Valuta	
Dollaro USA	683,55
Dollaro canadese	672,95
Franco svizzero	261,165
Corona danese	110,975
Corona norvegese	122,59
Corona svedese	155,65
Fiorino olandese	254,315
Franco belga	17,32
Franco francese	153,20
Lira sterlina	1383,10
Marco germanico	261,225
Scellino austriaco	36,955
Escudo portoghese	25,14
Peseta spagnola	11,50
Yen giapponese	2,247

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto dal verbale di nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore », società cooperativa a responsabilità illimitata, in Prato Perillo, frazione di Teggiano, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 15 dicembre 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore », società cooperativa a responsabilità illimitata, in Prato Perillo, frazione di Teggiano (Salerno), in liquidazione coatta, il dottor Angelo Torre è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(11706)

Rettifica del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 10 dicembre 1975 concernente la nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore », società cooperativa a responsabilità illimitata, in Prato Perillo, frazione di Teggiano, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il proprio provvedimento in data 10 dicembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 15 dicembre 1975, con il quale, fra l'altro, è stata disposta la nomina dell'avv. Cesare Pasca a commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore », società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione di Teggiano (Salerno), in liquidazione coatta;

Considerato che per errore materiale la data di nascita del predetto avv. Cesare Pasca è stata indicata nel 19 aprile 1920 anzichè nel 14 aprile 1920;

A parziale rettifica di detto provvedimento precisa che la data di nascita del ripetuto nominativo deve intendersi come sopra corretta a tutti gli effetti.

Roma, addì 17 dicembre 1975

p. *Il Governatore*: OSSOLA

(11707)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Villa di Serio

Con deliberazione della giunta regionale 3 settembre 1973, n. 9470, rettificata da deliberazione di giunta regionale 5 novembre 1974, n. 10249, rese esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Villa di Serio (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 30 dicembre 1972, n. 41.

Con le stesse deliberazioni sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla deliberazione consiliare 1° dicembre 1973, n. 59.

(11477)

Variante al piano regolatore generale del comune di Mantova

Con deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 1975, n. 652, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Mantova adottata con deliberazione consiliare 11 luglio 1974, n. 231.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate alla variante del piano regolatore generale, e di cui alla deliberazione consiliare 14 marzo 1975, n. 163.

(11478)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della « Latteria sociale cooperativa di Ovaro a r.l. », in Ovaro

Con delibera 2 dicembre 1975, n. 3755, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, commissario liquidatore della « Latteria sociale cooperativa di Ovaro a r.l. », in Ovaro (Udine) (costituita il 5 marzo 1916 con atto notaio Mels di Comeglians) il dott. Silvano Piccoli, residente a Mereto di Tomba, in sostituzione del dott. Franco Siciliotti, dimissionario alla data del 23 ottobre 1975.

(11566)

Sostituzione del commissario liquidatore della « Società agricola per le colture intensive - S.A.C.I. », in Palmanova

Con delibera 2 dicembre 1975, n. 3757, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, commissario liquidatore della « Società agricola per le colture intensive - S.A.C.I. », in Palmanova (Udine) (costituita l'11 settembre 1958 con atto notaio Luigi Udina di Palmanova) il dott. Silvano Piccoli, residente a Mereto di Tomba (Udine), in sostituzione del dott. Franco Siciliotti, dimissionario alla data del 23 ottobre 1975.

(11567)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « E. Candon » a r.l., in Trasaghis.

Con delibera 2 dicembre 1975, n. 3756, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « E. Candon » a r.l., in Alesso di Trasaghis (Udine) (costituita il 17 luglio 1945 con atto notaio E. Travasani) il dott. Silvano Piccoli, residente a Mereto di Tomba (Udine), in sostituzione del dott. Franco Siciliotti, dimissionario alla data del 23 ottobre 1975.

(11568)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/601/1 del 4 marzo 1936, con il quale il cognome del sig. Pertot Francesco, nato ad Aurisina il 25 luglio 1905, residente a Muggia, in viale XXV Aprile, 43, venne ridotto nella forma italiana di « Bertotti », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 16 maggio 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Pertot »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato e pertanto il cognome del sig. Bertotti Francesco è restituito nella forma originaria di « Pertot ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome « Bertotti » assunto dalla moglie Braini Giuditta, nata a Muggia il 14 settembre 1922.

Il sindaco di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 dicembre 1975

Il prefetto: MOLINARI

(11687)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174, recante ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazione nella legge 14 agosto 1974, n. 355;

Viste le istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare n. 8677/66500.22.1 in data 22 settembre 1973 secondo le quali il divieto di assunzione in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici previsto dallo art. 67, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 deve essere esteso anche al conferimento di incarichi che possano assimilarsi ai rapporto di impiego;

Viste le istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare n. 45906/8.7 in data 11 dicembre 1974, secondo le quali, in virtù dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, come sostituito dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, il collocamento a riposo con i benefici di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è causa impeditiva della sostituzione di rapporti di impiego e del conferimento di incarichi presso gli uffici dello Stato e di enti pubblici;

Visto l'art. 2 della citata legge 27 aprile 1974, n. 174, ed, in particolare, l'ultimo comma, che limita al 31 dicembre 1976 la facoltà dell'amministrazione di conferire gli incarichi di cui al medesimo art. 2;

Considerato che con circolare n. 52 in data 12 giugno 1975, si è provveduto alla esatta denominazione degli uffici di sanità di cui all'art. 1 della legge 27 aprile 1974, n. 174;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1975, con il quale vengono fissati i criteri selettivi per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione degli uffici in parola;

Decreta:

Art. 1.

Incarichi da conferire

Un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione presso gli uffici di sanità:

marittima di Ancona; aerea di Bologna Panigale; marittima ed aerea di Brindisi; marittima ed aerea di Cagliari; marittima ed aerea di Catania; marittima di Imperia; marittima di La Spezia; marittima di Messina; marittima di Pesaro; marittima ed aerea di Pescara; marittima di Ravenna; marittima ed aerea di Reggio Calabria; marittima di Salerno; marittima di Savona; marittima di Siracusa; marittima di Taranto; aerea di Torino Caselle; marittima ed aerea di Trapani; marittima ed aerea di Trieste.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per il conferimento dell'incarico è richiesto il possesso degli stessi requisiti prescritti per l'ammissione agli impiegati civili dello Stato, ad esclusione dell'età e cioè:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Buona condotta.

C) Godimento dei diritti politici.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in medicina e chirurgia.

F) Abilitazione all'esercizio professionale.

G) Iscrizione all'albo professionale (solo per i liberi professionisti).

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande.

Sono esclusi dal conferimento degli incarichi coloro che:

a) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) siano stati collocati a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

c) siano stati collocati a riposo con i benefici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Art. 3.

Durata dell'incarico

Gli incarichi, che non possono protrarsi oltre il 31 dicembre 1976, verranno conferiti, in relazione alle vacanze o alla cessazione degli incarichi in corso, secondo la graduatoria formulata da apposita commissione sulla base dei titoli presentati dagli interessati a corredo delle domande, tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati medesimi.

Art. 4.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande per il conferimento degli incarichi, redatte su carta da bollo, secondo il modello allegato, e firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nelle domande oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver subito condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'incarico;

6) di possedere il titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero il certificato di abilitazione provvisoria con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati rispettivamente, conseguiti e rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitivo, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonchè esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati nè di essere decaduti dallo impiego presso pubbliche amministrazioni.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto dei disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario del Ministero competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione, la sede (o, in ordine di preferenza, le sedi) degli uffici di sanità indicati nell'art. 1 presso cui intendano espletare l'incarico.

Gli aspiranti dovranno unire, inoltre, alla domanda, ai fini della formazione della graduatoria, tutti i documenti ed i titoli che credano opportuno presentare nel proprio interesse, anche essi in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

Di tali documenti e titoli dovrà essere prodotto elenco in cinque copie.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto sarà nominata un'apposita commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria.

Art. 6.

Presentazione documenti

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria, in relazione alle preferenze espresse, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Documento rilasciato dall'ente di appartenenza dal quale risulti che nulla osti all'espletamento dell'incarico in questione contemporaneamente alle funzioni di istituto. Tale documento dovrà essere presentato solo dai medici dipendenti da ente pubblico.

B) Diploma originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

C) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo.

D) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formulati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esse delegate.

E) Certificato di cittadinanza italiana.

F) Certificato di godimento dei diritti politici.

G) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

H) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'incarico cui si riferisce il presente avviso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'incarico cui si riferisce il presente avviso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

I) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dall'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra citato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrre la documentazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

Art. 7.

Conferimento degli incarichi

L'incarico sarà conferito con decreto del Ministro agli aspiranti che saranno utilmente collocati nella graduatoria, in relazione alle preferenze espresse dagli interessati.

Agli stessi sarà corrisposto un compenso mensile pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 307, ridotto a L. 100.000 se si tratta di medico dipendente da ente pubblico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . chiede di partecipare all'avviso per conferimento dell'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .;

3) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

4) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . .;

5) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso l'Università di (o dall'Università di . . . . .);

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'incarico;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente: . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni: ovvero ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . in qualità di . . ed ha cessato tale servizio per i seguenti motivi . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) non è stato collocato a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

11) non è stato collocato a riposo con i benefici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . . . .;

13) dichiara, di concorrere per la sede (o in ordine di preferenza per le seguenti sedi) degli uffici di sanità indicati nell'art. 1.

Data, . . .

Firma .

(La firma deve essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni)

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

(11584)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi » della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 dicembre 1975, è pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1975, n. 00/41315, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 45, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati ispettori in prova i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1974, n. 00/34156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 4 dicembre 1974.

(11711)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19 Istruzione, foglio n. 365, avrà luogo il giorno 30 gennaio 1976, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte, via Moiariello n. 16, Napoli.

(11583)

OSPEDALE « BEATA VERGINE DELLA MISERICORDIA » DI VERUCCHIO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verucchio (Forlì), via Monte Ugone, 2.

(11763)

OSPEDALE CIVILE DI VASTO

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti) - tel. 2223.

(11764)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI-L. PIERANTONI » DI FORLÌ

Concorso ad un posto di assistente medico addetto alla divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto alla divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì - tel. 30133.

(11765)

OSPEDALE «VILLA MALTA» DI SARNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 agosto 1975, n. 389, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai seguenti posti, di cui agli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 170 del 1° luglio 1974 e n. 189 del 19 luglio 1974:

un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto e due posti di assistente del laboratorio di analisi;
due posti di aiuto ed un posto di assistente di broncopneumologia (lungodegenti);
due posti di aiuto e tre posti di assistente di malattie infettive;
un posto di aiuto ed un posto di assistente di neurologia;
un posto di aiuto ed un posto di assistente di odontostomatologia;
un posto di aiuto ed un posto di assistente di geriatria;
un posto di aiuto ed un posto di assistente di dermosifilopatia;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
tre posti di assistente di radiologia;
quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente di urologia;
due posti di assistente di pronto soccorso annesso alla chirurgia generale;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato ed integrato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione ai concorsi è di L. 1000 da versare al tesoriere dell'ente - Banco di Napoli, filiale di Sarno.

Coloro che hanno già presentato istanza di partecipazione possono integrare la domanda con altri titoli e documenti, ove lo ritengano opportuno, a mente della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sarno (Salerno), Episcopio.

(11750)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 19 aprile 1974, n. 202 e 28 ottobre 1975, n. 451, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze, largo Palagi, 1.

(11751)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI VENTIMIGLIA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ventimiglia (Imperia) - tel. 31295-6.

(11752)

OSPEDALE CIVILE ELBANO DI PORTOFERRAIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 25 settembre 1975, n. 233 e 24 ottobre 1975, n. 268, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Portoferraio (Livorno).

(11753)

OSPEDALE «PIO ISTITUTO SANTA CORONA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 ottobre 1975, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio autonomo di immunoematologia e servizio trasfusionale;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale del servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria dell'ospedale «G. Salvini» della città di Milano in Garbagnate Milanese (Milano);
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, presso gli istituti ospedalieri S. Corona di Pietra Ligure (Savona).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, corso Italia, 52.

(11754)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 16 gennaio 1975, n. 17 e 8 ottobre 1975, n. 467, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente radiologo;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(11755)

OSPEDALE OFTALMICO DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 4 luglio 1975, n. 195, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma, piazzale degli Eroi, 11 - tel. 317041-2-3-4-5.

(11756)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di anestesia;
due posti di aiuto e due posti di assistente di ortopedia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;
un posto di aiuto e due posti di assistente di pronto soccorso;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Casarano (Lecce).

(11712)

OSPEDALI RIUNITI «S. MARIA» DI CASTIGLION FIORENTINO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

In esecuzione alla deliberazione consiliare 12 dicembre 1975, n. 173, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglion Fiorentino (Arezzo) - tel. 65491-492-493.

(11766)

CIVICO OSPEDALE DI FERENTINO

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di medicina

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 giugno 1975, n. 171, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ferentino (Frosinone), via Porta Maggiore.

(11759)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI ORBETELLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 ottobre 1975, n. 459, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 206 del 4 agosto 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto) - tel. 867079.

(11760)

OSPEDALE «BEATO UMBERTO III DI SAVOIA» DI AVIGLIANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di radiologia e terapia fisica;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Avigliana (Torino), via Monte Pirchiriano, 5 - tel. 938823-938181.

(11761)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione commissariale 8 novembre 1975, n. 47, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anatomo-patologo;

un posto di aiuto e due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente coadiutore del centro trasfusionale;

quattro posti di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente del pronto soccorso e accettazione;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montevarchi (Arezzo) - tel. 981212.

(11769)

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio), via Zubiani, 33.

(11758)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista presso l'ex pio istituto oftalmico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale e affari generali dell'ente in Milano, corso Porta Nuova, 23.

(11767)

OSPEDALE «E. E T. AGNELLI» DI FENESTRELLE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

In esecuzione alla deliberazione consiliare 18 agosto 1975, n. 205, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Prà Catinat del comune di Fenestrelle (Torino).

(11768)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI ANCONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente della divisione di medicinale generale;

un posto di assistente della divisione di nefrologia con annesso servizio emodialisi;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale annessa all'insegnamento universitario di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale annessa all'insegnamento universitario di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(11762)

OSPEDALE «S. PAOLO» DI SAVONA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 ottobre 1975, n. 387, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Savona, corso Italia, 30.

(11757)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1975, n. **52**.

Accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca in sede di esami finali di abilitazione all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie. Autorizzazione all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie con titolo conseguito all'estero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 18 *novembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella provincia di Bolzano, in sede di esame per il conseguimento dei diplomi abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie deve essere accertato se il candidato possiede una conoscenza delle lingue italiana e tedesca adeguata alle comuni esigenze dell'esercizio, nel territorio della provincia, delle professioni e delle arti sanitarie ausiliarie.

Art. 2.

All'accertamento di cui al precedente articolo provvede la stessa commissione esaminatrice, integrata da un insegnante abilitato all'insegnamento della lingua italiana e da uno abilitato all'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole medie. Nel regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità da seguire per l'accertamento della conoscenza della seconda lingua, nonchè quelle per la composizione della commissione d'esame.

Art. 3.

Qualora l'accertamento abbia dato esito positivo, in calce al diploma di abilitazione rilasciato al candidato viene apposta la seguente dichiarazione in lingua italiana e tedesca. « E' stato accertato che l'intestatario del presente atto possiede un'adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca, ai sensi della legge provinciale ». La dichiarazione stessa è sottoscritta dal presidente della commissione esaminatrice.

Art. 4.

Ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, di cui alla presente legge, l'esito positivo dell'accertamento previsto dal precedente art. 1, è valido agli effetti di analoghi accertamenti della conoscenza della seconda lingua prescritti da leggi regionali o provinciali, oppure da regolamenti di enti ed istituzioni sottoposti alla vigilanza della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 5.

L'istituzione dell'autorizzazione alla gestione delle scuole o dei corsi che abilitano alle professioni ed alle arti sanitarie ausiliarie, deve istituire corsi per l'insegnamento della lingua italiana e tedesca, ai fini indicati dagli articoli precedenti.

La frequenza di tali corsi è obbligatoria per il conseguimento dell'attestato di conoscenza della seconda lingua, di cui all'art. 3.

Art. 6.

Previo accertamento della conoscenza della seconda lingua, come previsto dalle leggi regionali e provinciali in materia, la giunta provinciale può autorizzare l'esercizio nel territorio provinciale delle professioni e delle arti sanitarie ausiliarie agli interessati residenti nella provincia di Bolzano, che siano in possesso del rispettivo titolo o certificato conseguito in uno Stato membro della Comunità europea, in Austria o in Svizzera, purchè detto titolo o certificato sia riconosciuto nel Paese in cui è stato conseguito.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 ottobre 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(11090)

LEGGE PROVINCIALE 3 novembre 1975, n. **53**.

Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 20 *novembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

SPERIMENTAZIONE AGRARIA E FORESTALE

Art. 1.

Per la sperimentazione agraria e forestale la provincia si avvale di un comitato scientifico consultivo e del centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale.

Art. 2.

Comitato scientifico

La giunta provinciale nomina per la durata della legislatura un comitato scientifico composto:

1) dal capo dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura;
2) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;
3) dal capo della ripartizione per l'addestramento professionale agricolo;
4) da un esperto da scegliere da una terna di nominativi proposta dall'unione agricoltori e coltivatori diretti;
5) da un esperto da scegliere da una terna di nominativi proposta dal centro di consulenza per la frutti- e viticoltura;
6) da un esperto da scegliere da una terna di nominativi proposta dall'associazione provinciale delle federazioni fra allevatori dell'Alto Adige;
7) da quattro esperti proposti dall'assessore per l'agricoltura e le foreste;
8) dal dirigente del laboratorio biologico della provincia;
9) dal direttore del centro;
10) dai vicedirettori di zona di cui all'art. 12;
11) dagli ispettori di settore di cui all'art. 13.

Il presidente ed il vicepresidente sono eletti dal comitato nel proprio seno.

Funge da segretario un impiegato dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Il comitato predispone il programma annuale di attività del centro da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale. Esso riferisce, inoltre, alla giunta provinciale sull'attuazione del programma stesso.

Il comitato può demandare a propri sottocomitati settoriali l'esplicazione di lavori preparatori.

Ai membri del comitato e dei sottocomitati, aventi diritto, sono corrisposti gli emolumenti di cui alla legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche. Detti emolumenti sono a carico del bilancio provinciale.

Art. 3.

Istituzione del centro

E' istituito il centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale (in seguito denominato centro), con sede in Laimburg, dotato di personalità giuridica ed autonomia amministrativa e sottoposto alla vigilanza della giunta provinciale.

Art. 4.

Attività e fini del centro

L'attività del centro consiste in ricerche di base ed in ricerche finalizzate per migliorare le cognizioni e le tecniche relative ai vari settori dell'agricoltura e della silvicoltura provinciale.

Per l'assolvimento degli scopi di cui sopra, il centro può collaborare con altre stazioni sperimentali agrarie e forestali, nazionali ed estere, compresi istituti universitari, che svolgono funzioni analoghe, ed avvalersi della sperimentazione di altri istituti, stazioni e laboratori, nazionali ed esteri, verso rimborso o conguaglio delle spese.

Il centro può anche eseguire determinati lavori di sperimentazione e di analisi per conto di terzi. L'entità del rimborso spese per queste prestazioni è fissata dal consiglio di amministrazione del centro sulla base degli elementi di costo.

Art. 5.

Patrimonio del centro

Per i fini di cui all'articolo precedente, il centro utilizza il patrimonio immobiliare e mobiliare già a disposizione delle aziende agricole provinciali Laimburg di Vadena e Mair am Hof di Teodone. Può altresì essere messo a disposizione del centro ogni altro bene immobile della provincia, previa deliberazione della giunta provinciale.

Il centro può servirsi dei laboratori scientifici della provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi.

Il patrimonio immobiliare rimane di proprietà della provincia ed è amministrato a cura e spese del centro. Il patrimonio mobiliare, compresi i beni mobili registrati, sono acquisiti alla proprietà del centro, che ne cura l'inventarizzazione e la gestione.

La costruzione ed il riattamento di edifici come pure lo acquisto di terreni, destinati alla sperimentazione, è competenza della giunta provinciale. Le relative spese sono a carico del bilancio della provincia.

In caso di necessità, il centro può costruire, a proprio carico, capannoni ed altri edifici di minore entità ed a carattere non fisso anche su terreni presi in affitto a scadenza almeno novennale, previo consenso del proprietario e nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Art. 6.

Organi del centro

Sono organi del centro:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente del consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

Il centro è retto da un consiglio di amministrazione nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale e composto:

1) dall'assessore per l'agricoltura e le foreste, che ne assume la presidenza;
2) da un membro designato dal consiglio provinciale, eletto fra i propri componenti;
3) da due membri proposti dall'assessore per l'agricoltura e le foreste;
4) da un membro da scegliere da una terna di nominativi, proposta dall'unione provinciale agricoltori e coltivatori diretti;
5) dal direttore del centro;
6) da un funzionario dell'assessorato per le finanze e patrimonio.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente.

Funge da segretario un impiegato dell'assessorato per la agricoltura e le foreste. Il segretario comunica alla giunta provinciale i verbali di seduta.

Ai membri del consiglio di amministrazione, aventi diritto, sono corrisposti gli emolumenti di cui alla legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche. Detti emolumenti sono a carico del bilancio del centro.

Art. 8.

Funzioni del consiglio di amministrazione

Con riguardo al programma annuale di attività del centro, spetta al consiglio di amministrazione:

1) deliberare il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo del centro;
2) deliberare le spese nei limiti di stanziamento sui singoli capitoli di bilancio;
3) deliberare l'affitto dei terreni di proprietà di terzi ed autorizzare il presidente del consiglio di amministrazione alla stipulazione dei contratti d'affitto. I contratti di affitto ultranovennali acquistano efficacia con la successiva approvazione della giunta provinciale;
4) stabilire il numero massimo dei salariati fissi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di oltre la metà dei componenti il consiglio, compreso il presidente o il vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 9.

Funzioni del presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza del centro. In caso di urgenza o necessità può adottare provvedimenti di spettanza del consiglio, riferendone allo stesso, per la ratifica, nell'adunanza successiva. Il presidente vigila sull'esecuzione dei compiti affidati al direttore del centro.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono assunte dal vicedirettore eletto ai sensi dell'art. 7.

Art. 10.

Collegio dei revisori

La gestione finanziaria del centro è soggetta al riscontro di un collegio di revisori, composto di un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente, da un consigliere di minoranza designato dal consiglio provinciale e da un funzionario dell'amministrazione provinciale nominato dalla giunta provinciale per la stessa durata del consiglio di amministrazione. Per ogni membro effettivo escluso il presidente, viene nominato un membro supplente.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed al termine dell'esercizio fa una relazione sul conto consuntivo.

Ai membri del collegio dei revisori, aventi diritto, sono corrisposti gli stessi emolumenti spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 7.

Art. 11.

Direttore del centro

Il centro è affidato alla direzione di un tecnico, denominato direttore del centro, che è scelto tra il personale direttivo del ruolo speciale della sperimentazione e che è nominato dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore per l'agricoltura e le foreste.

Il direttore del centro assolve i seguenti compiti:

1) provvede alla compilazione di una proposta di programma annuale per l'attività del centro e la sottopone al comitato scientifico;
2) coordina, dirige e sorveglia l'attività di sperimentazione del centro secondo il programma annuale di attività;
3) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
4) ordina le spese nei limiti di stanziamento sui singoli capitoli di bilancio;
5) autorizza le vendite dei prodotti in base ai prezzi di mercato e secondo le modalità ed usanze locali;
6) dirige e sorveglia il personale del centro;
7) d'intesa con il presidente, provvede all'assunzione dei salariati fissi ed avventizi, alla stipulazione dei contratti di lavoro ed alla determinazione dei salari ed al licenziamento dei salariati;

8) predispone per il consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo.

Art. 12.
Vicedirettori

Su proposta del presidente del consiglio di amministrazione di concerto con il direttore, il consiglio di amministrazione può dominare per zone da determinarsi vicedirettori, da scegliere tra il personale della carriera di concetto o direttiva dei ruoli speciali della sperimentazione o dell'addestramento professionale agricolo.

I vicedirettori dipendono direttamente dal direttore e curano, secondo le istruzioni del direttore, la realizzazione della parte di programma di attività concernente la propria zona.

Art. 13.
Ispettori di settore

Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione può nominare uno o più ispettori di settore.

Gli ispettori di settore dipendono direttamente dal direttore con compiti promozionali e di vigilanza, secondo le istruzioni del direttore, per la realizzazione della parte del programma di sperimentazione concernente il proprio settore.

Art. 14.
Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario del centro è annuale e coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo del centro è inviato per l'approvazione alla giunta provinciale entro il 20 settembre dell'anno precedente e forma allegato del bilancio della provincia.

Il bilancio del centro deve essere in pareggio e, ove occorra, è integrato con una sovvenzione della provincia, stabilita annualmente con legge di bilancio.

Si applicano alla gestione del centro le disposizioni vigenti per la provincia in materia di esercizio provvisorio del bilancio.

L'erogazione della sovvenzione è disposta in una o più soluzioni dal presidente della giunta provinciale.

Il conto consuntivo è presentato per l'approvazione della giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Esso forma allegato del conto consuntivo della provincia. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel bilancio di previsione del centro.

Il centro ha un proprio servizio di tesoreria affidato allo istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della provincia ed alle medesime condizioni.

Art. 15.
Entrate del centro

Le entrate del centro sono:

1) la sovvenzione iscritta nello stato di previsione della spesa della provincia;

2) i proventi dei campi sperimentali e della normale produzione agricola;

3) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi;

4) il ricavato dall'alienazione dell'inventario mobile fuori uso;

5) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità del centro.

Tutte le entrate di pertinenza del centro devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

Art. 16.
Spese del centro

Il pagamento delle spese viene disposto in uno dei seguenti modi:

a) con mandati diretti;

b) con aperture di credito autorizzate dal consiglio di amministrazione presso la tesoreria del centro alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati.

I mandati diretti, di cui alla lettera *a*) del presente articolo, sono tratti sul tesoriere del centro a favore dei singoli beneficiari e sono firmati dal presidente o dal vicepresidente e dal direttore o da un vicedirettore.

Le aperture di credito, di cui alla lettera *b*), sono ammesse nei seguenti casi:

1) per le spese obbligatorie e di istituto;

2) per spese per le quali debba provvedersi al pagamento immediato;

3) per le spese da pagarsi all'estero e per le quali non si renda possibile il pagamento con mandato diretto.

L'ammontare dell'apertura di credito per ciascun capitolo di bilancio sia in conto competenza sia in conto residui è stabilito dal consiglio di amministrazione in base all'entità del servizio da svolgere e non può superare comunque la disponibilità dello stanziamento sui rispettivi capitoli.

Nella delibera con la quale viene disposta l'apertura di credito il consiglio di amministrazione individua le spese di istituti di cui al precedente punto 1).

Gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati sono firmati dal presidente e dal direttore o dai loro sostituti.

Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione con l'ordine di accreditamento mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori ovvero di buoni in proprio favore per i prelevamenti in contanti.

Il prelevamento mediante buoni deve essere effettuato di volta in volta secondo le effettive occorrenze.

I funzionari delegati sono altresì autorizzati alla riscossione delle entrate ed hanno l'obbligo del versamento in tesoreria e della resa dei conti nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore per la provincia.

Art. 17.
Personale del centro

Per l'espletamento delle funzioni inerenti ai servizi della sperimentazione agraria e forestale è istituito il ruolo speciale della sperimentazione con le dotazioni organiche, per la carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Al pagamento degli stipendi e di ogni altra competenza dovuti al personale di detto ruolo speciale provvede direttamente la provincia a carico del proprio bilancio.

Art. 18.

Per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo speciale della sperimentazione è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze agrarie, laurea in scienze forestali, laurea in scienze naturali, laurea in scienze biologiche, laurea in chimica, in chimica industriale o in ingegneria chimica, laurea in medicina veterinaria oppure una laurea in materie analoghe.

Per l'accesso alla carriera di concetto del ruolo speciale della sperimentazione è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: diploma di perito agrario o di perito agrario specializzato, diploma di perito industriale, diploma di geometra o diploma analogo.

Per l'accesso alla carriera esecutiva del ruolo speciale della sperimentazione è richiesto il diploma della scuola media inferiore.

Quando sono ammessi più titoli di studio, i singoli bandi dovranno stabilire di volta in volta i titoli specifici richiesti per i posti messi a concorso.

Art. 19.

I posti di cui all'allegata tabella *A* sono coperti mediante assunzione di personale a norma delle vigenti disposizioni provinciali, mediante trasferimento, comando o inquadramento di personale dei ruoli speciali della sperimentazione della Regione e dello Stato, di personale regionale e provinciale dei ruoli speciali dei servizi agrari e dei servizi forestali, e di personale dei ruoli speciali provinciali per l'addestramento professionale agricolo e del laboratorio provinciale.

Art. 20.

Su disposizione dell'assessore per l'agricoltura e le foreste il personale inquadrato nel ruolo speciale della sperimentazione è tenuto a collaborare con l'osservatorio per le malattie delle piante e nei corsi di addestramento professionale agricolo.

Il personale dei ruoli speciali dei servizi agrari, dei servizi forestali e per l'addestramento professionale agricolo è tenuto, su disposizione dell'assessore per l'agricoltura e le foreste, a collaborare nella sperimentazione.

Art. 21.

Il personale amministrativo del centro, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, fa parte del ruolo amministrativo della provincia, alla quale rimane a carico l'onere relativo.

Art. 22.

I lavori manuali del centro sono eseguiti dal personale operaio, consistente di salariati fissi ed avventizi. L'assunzione di questo personale ed il trattamento giuridico dello stesso sono

regolati in base al contratto collettivo di lavoro, in vigore per gli operai agricoli. Il salario e le indennità spettanti allo stesso sono a carico del bilancio del centro.

Il personale operaio del centro è, inoltre, tenuto all'esecuzione dei lavori manuali, necessari per le esercitazioni pratiche degli alunni delle scuole agrarie.

Capo II

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO FITOPATOLOGICO

Art. 23.

L'osservatorio per le malattie delle piante di Bolzano, trasferito alla provincia di Bolzano a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, assume la denominazione « Osservatorio per le malattie delle piante della provincia autonoma di Bolzano » ed ha competenza territoriale entro l'ambito della provincia.

Art. 24.

All'osservatorio sono attribuite le funzioni di cui all'art. 22 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modifiche ed integrazioni, ed al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

L'osservatorio provvede, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione, il transito e l'importazione delle piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali. I detti certificati sono equiparati ad ogni effetto a quelli rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 25.

Per le materie trasferite alla provincia le funzioni e le attribuzioni esercitate dal Ministero e dal Ministro per l'agricoltura e le foreste sono esercitate dall'assessore per l'agricoltura e le foreste.

Art. 26.

Per l'espletamento delle funzioni inerenti al servizi dello osservatorio per le malattie delle piante è istituito il ruolo speciale dei servizi fitopatologici con le dotazioni organiche, per le carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, indicate nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 27.

Per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi fitopatologici è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze agrarie, laurea in scienze forestali, laurea in scienze naturali, laurea in scienze biologiche oppure una laurea in materie analoghe.

Per l'accesso alla carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi fitopatologici è richiesto il diploma di perito agrario o di perito agrario specializzato.

Per l'accesso alla carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi fitopatologici è richiesto il diploma della scuola media inferiore.

Quando sono ammessi più titoli di studio i singoli bandi dovranno stabilire di volta in volta i titoli specifici richiesti per i posti messi a concorso.

Art. 28.

I posti di cui all'allegata tabella *B* vengono coperti mediante assunzione di personale, a norma delle disposizioni legislative provinciali vigenti, mediante trasferimento, comando o inquadramento di personale regionale e provinciale dei ruoli speciali della sperimentazione, di personale regionale e provinciale dei ruoli dei servizi agrari e mediante inquadramento del personale statale in servizio presso l'osservatorio per le malattie delle piante, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Il personale statale amministrativo delle carriere di concetto ed esecutiva, quello tecnico della carriera di concetto, nonchè quello appartenente alla categoria di operaio specializzato, in servizio presso l'osservatorio che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiede di transitare, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, nei ruoli provinciali, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione provinciale, conservando, ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera, l'anzianità maturata nella qualifica e nel parametro di provenienza, secondo le seguenti disposizioni:

1) i segretari che nel ruolo statale rivestono il parametro 218 o 178 sono inquadrati nella qualifica di segretario (VI/B, parametro 227) della carriera di concetto del ruolo amministrativo, con riconoscimento del servizio prestato nella carriera di provenienza, meno due anni. Tale inquadramento è disposto in soprannumero fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa prevista dall'art. 13 della legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2;

2) gli esperti principali che nel ruolo statale rivestono il parametro 302 sono inquadrati nella qualifica di esperto principale (IV/B) della carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi fitopatologici con l'attribuzione della classe di stipendio corrispondente al parametro 302;

3) i coadiutori principali che nel ruolo statale rivestono il parametro 213 sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico principale (VI/C) della carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi fitopatologici con l'attribuzione della classe di stipendio corrispondente al parametro 218;

4) gli operai specializzati che nel ruolo statale rivestono il parametro 165 sono inquadrati nella qualifica di agente tecnico (II/D) della carriera ausiliaria del ruolo speciale dei servizi tecnici con l'attribuzione della classe di stipendio corrispondente al parametro 165 che viene istituito in via transitoria.

Il personale al quale viene attribuito il detto parametro 165 è ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione ad agente tecnico capo al compimento di otto anni di anzianità complessivamente maturata nel parametro d'inquadramento e nel ruolo di provenienza.

Art. 30.

L'anzianità riconosciuta dal precedente art. 29 comprende anche gli anni di servizio non di ruolo, già riconosciuti dallo Stato agli effetti dell'attribuzione delle qualifiche o dei parametri superiori a quelli iniziali dei ruoli e delle carriere di provenienza. La stessa anzianità è, inoltre, considerata ai fini dell'ammissione agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche di segretario o ragioniere di 1ª classe, nonchè a quella di agente tecnico capo, secondo l'ordinamento del personale provinciale.

Art. 31.

I benefici previsti dagli articoli 62 e 63 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono applicati agli impiegati della carriera di concetto inquadrati nei ruoli provinciali, ai sensi del precedente art. 29.

Art. 32.

Per gli inquadramenti nei ruoli provinciali del personale di cui all'art. 29 si prescinde dal requisito di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 33.

Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalle disposizioni provinciali in favore dei propri dipendenti in relazione al servizio prestato presso l'amministrazione, compreso quello di cui all'art. 72 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono estesi agli impiegati inquadrati nei rispettivi ruoli organici ai sensi del precedente art. 29 della presente legge per il complesso dei servizi resi allo Stato ed alla provincia, purchè ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

La provincia integrerà, inoltre, fino alla misura di quella prevista dalle dsposizioni provinciali, l'indennità di buonuscita spettante a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza statali (ENPAS), per un numero di anni di servizio prestato presso lo Stato pari a quello reso alle proprie dipendenze ed in ogni caso non meno di tre anni di servizio.

Art. 34.

Nella prima applicazione della presente legge il direttore del centro sarà scelto tra il personale direttivo del ruolo speciale dell'addestramento professionale agricolo.

Fino a quando il personale regionale non sarà definitivamente inquadrato nei ruoli provinciali gli impiegati del ruolo speciale regionale della sperimentazione messi a disposizione della provincia di Bolzano possono essere adibiti a mansioni inerenti ai servizi provinciali della sperimentazione od a quelli dell'osservatorio per le malattie delle piante.

Art. 35.

Ai vicedirettori di cui all'art. 12 spetta il trattamento economico corrispondente alla qualifica di sperimentatore capo, salvo il trattamento più favorevole eventualmente già in godimento.

Art. 36.

Per quanto riguarda lo stato giuridico ed economico del personale inquadrato nei ruoli di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in vigore per il personale della provincia.

Art. 37.

Gli assistenti tecnico-pratici, assunti in base alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e successive modifiche, ed in base alla presente legge sono tenuti ad eseguire, ove necessario, anche lavori manuali.

Art. 38.

Il centro incomincia la gestione con il 1° gennaio 1976. Alla chiusura dell'esercizio 1975 i residui attivi e passivi e la situazione di cassa accertati dalle aziende agricole provinciali di Laimburg e di Mair am Hof saranno acquisiti al bilancio del centro.

Art. 39.

Alla scadenza dell'esercizio 1975 cessa l'attività delle aziende agricole provinciali di Laimburg e di Mair am Hof ed i rispettivi consigli di amministrazione decadono.

Art. 40.

Con il 1° gennaio 1976 la provincia cessa di far parte della stazione sperimentale agraria e forestale regionale di San Michele all'Adige.

Art. 41.

Le indennità di trasferta per il personale di cui all'art. 29 sono a carico della provincia a partire dal 1° gennaio 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 3 novembre 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

TABELLA *A*

RUOLO SPECIALE DELLA SPERIMENTAZIONE

Gerarchia provinciale	Qualifica	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
a) *Carriera direttiva:*				
III/A	Sperimentatore capo	2	530	—
			487	6
			455	4
			426	4
			387	2
IV/A	Sperimentatore superiore	3	307	4
V/A	Sperimentatore		257	2
		5		
b) *Carriera di concetto:*				
III/B	Esperto capo	1	370	—
IV/B	Esperto principale	3	302	2
V/B	Esperto di 1ª classe		260	5
VI/B	Esperto	3	227	4
VII/B			188	2
		7		
c) *Carriera esecutiva:*				
V/C	Assistente superiore	1	245	—
VI/C	Assistente principale	4	218	1
VII/C	Assistente di 1ª classe		188	4
VIII/C	Assistente	4	168	4
IX/C			143	4
		9		

TABELLA *B*

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI FITOPATOLOGICI

Gerarchia provinciale	Qualifica	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
a) *Carriera direttiva:*				
III/A	Ispettore capo	2	530	—
			487	6
			455	4
			426	4
			387	2
IV/A	Ispettore superiore	3	307	4
V/A	Ispettore		257	2
		5		
b) *Carriera di concetto:*				
III/B	Esperto capo	1	370	—
IV/B	Esperto principale	2	302	2
V/B	Esperto di 1ª classe		260	5
VI/B	Esperto	2	227	4
VII/B			188	2
		5		
c) *Carriera esecutiva:*				
V/C	Assistente superiore	1	245	—
VI/C	Assistente principale	2	218	1
VII/C	Assistente di 1ª classe		188	4
VIII/C	Assistente	2	168	4
IX/C			143	4
		5		

(11091)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100760040)